Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

758ª seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 8 febbraio 2017

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi del presidente Grasso
e del vice presidente Gasparri

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO 5

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 45

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 67

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE 5
URAS *(Misto)* 5

Verifiche del numero legale

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 6

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2629) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio*** *(Relazione orale)*

Discussione e approvazione della questione di fiducia Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio:***

PRESIDENTE 6, 13
MARTELLI *(M5S)* 6
CARRARO *(FI-PdL XVII)* 8
MOSCARDELLI *(PD)* 10
FINOCCHIARO*, ministro per i rapporti con il Parlamento* 13

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE 13

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2629 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE 14
BARANI *(ALA-SCCLP)* 14

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 16

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2629 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE 16, 18, 19, 21
DIVINA *(LN-Aut)* 16
TONINI *(PD)* 18
TOSATO *(LN-Aut)* 19
LONGO EVA *(ALA-SCCLP)* 22
*BONFRISCO *(CoR)* 24
ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* 27
DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)* 28
MARINO LUIGI *(AP (Ncd-CpI))* 31
BOTTICI *(M5S)* 33
ROMANI PAOLO *(FI-PdL XVII)* 35
ROSSI GIANLUCA *(PD)* 37

Votazione nominale con appello 40

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

MORONESE *(M5S)* 42

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2017 43

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2629

Emendamento 1.900, su cui il governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione 45

Testo del disegno di legge n. 2629 45

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 45

Articoli da 1 a 28 del decreto-legge 45

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione all'intervento del senatore Moscardelli nella discussione generale del disegno di legge n. 2629 67

CONGEDI E MISSIONI 70

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 71

GOVERNO

Trasmissione di atti 71

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 71

INTERROGAZIONI

Interrogazioni 72

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 80

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta 81

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): AP (Ncd-CpI); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione 95

ANNESSI 97

N.B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): AP (Ncd-CpI); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

URAS *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:
(2629) *Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio* *(Relazione orale)* **(ore 16,35)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2629.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Innanzitutto vorrei farvi i complimenti perché siete riusciti a fare sparire dal dibattito politico italiano 20 miliardi e li avete sostituiti con i 97 milioni della finta, perché è stata una finta clamorosa, della Ryder Cup. Invece di parlare di 20 miliardi, che è una cifra colossale, gli italiani si sono ritrovati a dibattere di 97 milioni finti, perché era chiaro che l'emendamento in questione in Aula non sarebbe mai stato ammesso. Troverete sempre il modo di inserirlo, ma intanto avete distratto l'attenzione. I 20 miliardi sono finiti, a livello di visibilità, in mezzo agli annunci mortuari, come direbbe il buon Gassman, quindi complimenti.

Inoltre, avete citato l'articolo 47 della Costituzione, che tutela il risparmio. Io preferirei che dicesse che tutela i risparmiatori, però mi sembra che questo decreto-legge, che si chiama salva banche, alla fine salvi le banche, non il risparmio, quindi, ancora una volta, c'è una leggera mistificazione della realtà.

Tra l'altro, questo mi ricorda tanto un *refrain* che girava ai tempi della crisi bancaria del 2007, quando si diceva che bisognava dare i soldi alle banche affinché le banche prestassero i soldi ai cittadini, cosa che naturalmente non ha mai funzionato ed è servita alle banche solo per fare il *maquillage* ai propri conti. Ovviamente, siccome la storia non vi ha insegnato niente, adesso ripetiamo lo stesso discorso: diamo soldi alle banche private che

dovrebbero utilizzarli per stabilizzare i propri conti e, contestualmente, non distruggere il risparmio in esse riposto. Peccato che non abbia ben capito a quale risparmiatore voi vi riferiate: il correntista, infatti, per adesso è tranquillo, ma l'obbligazionista subordinato, quello perde tutto. Infatti, bisognerebbe ricordare che le regole, nel caso di una banca che voglia la garanzia finanziaria e dunque voglia che lo Stato diventi azionista, prevedono prima di tutto il *bail in*, cioè l'azzeramento degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati. Quindi non fate altro che applicare quella regola senza chiamarla così, ovviamente.

Un'altra lezione che ancora non avete imparato dalla storia risale alla metà degli anni Ottanta, quando andò in crisi, per gli stessi motivi, il sistema bancario giapponese. La storia dice che allora il debito pubblico giapponese aumentò di tre volte: i due terzi dell'attuale *stock* del debito pubblico giapponese deriva dalle operazioni sulle banche che avevano gli stessi problemi di adesso, cioè avevano prestato soldi "alla qualunque" senza garanzie, sulla base dello stesso presupposto che ha creato questa bolla in Europa e in Italia, cioè l'eccessiva espansione del mercato immobiliare. Per chi se lo ricorda, c'era un bell'articolo del «Corriere della Sera» che faceva vedere un quadratino di 15 centimetri quadrati e diceva che alla Ginza, a Tokyo, quello spazio costava un milione di lire. C'erano i mutui intergenerazionali e le banche prestavano soldi per comprare abitazioni che, nella sola area metropolitana di Tokyo, valevano quanto l'intero patrimonio immobiliare degli Stati Uniti d'America. Lo schema che state seguendo è lo stesso. Questa è una cosa da tener presente, perché la storia qualcosa dovrebbe insegnare.

Un'altra cosa che vorrei ricordarvi è che tutto questo viene alimentato dal gancio al quale ci state appendendo e che ha lanciato il signor Mario Draghi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il signor Mario Draghi ha dato al sistema bancario tutta questa liquidità affinché il sistema bancario sistemasse i propri conti. Il sistema bancario ha usato questa liquidità per distorcere il credito in tutta Europa, non soltanto in Italia. Questa distorsione del credito, determinata dalle quantità industriali di denaro, ha creato la facilità con cui le banche prestavano soldi a chi non li poteva restituire. A coda di tutto questo, voi ci venite a dire che per il solo 2017 volete mettere mano a 20 miliardi di euro dei contribuenti. E siccome i soldi non si creano dal nulla (mai fu più vera una frase di quella degli economisti che dice: non esistono pasti gratis), i soldi, uno Stato, come li produce? O stampando moneta, e non possiamo farlo, o facendo debito, oppure prendendoli dalle tasse. Abbiamo deciso di fare debito. Anche la storia che questa cifra non rientri nel debito calcolato ai fini dei parametri di rientro di Maastricht è una "fregnaccia": non ci rientra ma c'è, non entra nel calcolo *deficit*-PIL ma entra nel calcolo debito-PIL. Questo è il gioco delle tre carte fatto con una carta sola e per di più falsa! Non possiamo raccontare queste cose ai cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

C'è poi un altro aspetto. Voi avete deciso che lo Stato può diventare azionista delle banche che hanno crisi di capitale, però quando si diventa azionista si deve anzitutto capire di cosa, mentre voi lo impedite: non si fa una *due diligence*, non si va a vedere a chi sono stati prestati i soldi e non si interviene sul *management*.

Parliamo del modo in cui lo Stato dovrebbe diventare azionista. Lo Stato dovrebbe diventare azionista del Monte dei Paschi di Siena in una forchetta di prezzo che va da 0 a 20 euro, con una chiusura delle azioni di 15 euro fatta su una media dei prezzi di borsa degli ultimi trenta giorni. Ma che senso possono avere i corsi borsistici, che sono sempre frutto della speculazione del breve periodo e vivono di *rumor*? Non si può diventare azionista di una banca senza sapere cosa si sta comprando.

Se il Monte dei Paschi di Siena chiede allo Stato di diventare azionista vuol dire che vale 0 o, come dicono gli americani, un *cent,* ossia un prezzo simbolico. Quale dovrebbe quindi essere il valore delle azioni di nuova emissione? *Pro forma*. Però lo Stato dovrebbe avere il 99 per cento del capitale. Questo dovrebbe avvenire se voleste gestire equamente i soldi dei cittadini.

Vorrei farvi quindi una domanda. Dove volete fermarvi? Abbiamo visto che queste banche sono sistemiche, nel senso che creano sistematicamente problemi. Unicredit è la prossima della lista, sta varando un aumento di capitale da 13 miliardi di euro, ma, anche in questo caso, i soldi non li possono inventare. Quando gli azionisti, che sono banche, faranno l'aumento di capitale, come lo faranno? Emettendo nuovi titoli obbligazionari che, ancora una volta, andranno a inondare il mercato. La tossicità di una banca verrà scaricata sul risparmiatore. Su questo tema non ho sentito una parola da nessuno. Niente, zero totale. Se vogliamo fermarci a 20 miliardi di euro bisogna dirlo, mentre se dobbiamo andare avanti fino al valore delle sofferenze, sono 340 miliardi di euro. Vi volete fermare a 340?

La verità è che state mettendo il primo mattoncino per far commissariare l'Italia e il veicolo - il cavallo di Troia - sono le banche. Questi 20 miliardi di euro sono l'assaggio. Noi non ci stiamo a farci commissariare in questo modo! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Ministro, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, protagonista indiscusso del decreto-legge in esame è Monte dei Paschi di Siena.

Nel Dopoguerra, Monte dei Paschi di Siena è stata controllata dalla politica locale: prima Comuni e Province e poi, a partire dagli anni Settanta, anche dalla Regione. La globalizzazione ha comportato la necessità di essere più grandi, efficienti e dinamici. A quell'epoca la fondazione Monte dei Paschi di Siena si è inizialmente opposta a qualsiasi tipo di concentrazione affinché il potere politico non perdesse il controllo della banca. Finalmente si arriva agli inizi del 2008 e, nei primi mesi dell'anno, Monte dei Paschi compra Antonveneta per rafforzarsi. All'epoca, Antonveneta valeva circa 6 miliardi di euro, ma viene pagata da Monte dei Paschi di Siena 9 miliardi di euro. Nel settembre del 2008, con la crisi Lehman Brothers, il valore di Antonveneta scende a circa 4-4,5 miliardi di euro. Da allora, Monte dei Paschi di Siena comincia una rincorsa forsennata, con pasticci vari, per coprire le conseguenze di un acquisto assolutamente fuori dall'ordinario e troppo oneroso, nonché il fatto che negli anni erano stati concessi crediti a clienti non

in grado di pagare, i quali sono stati messi ulteriormente in difficoltà dalla crisi economica e che, pertanto, sono diventati ancora meno capienti e solvibili.

In quegli anni - parlo degli anni 2010 e 2011 - molti Paesi europei e del mondo hanno aiutato le proprie banche. In America, in Inghilterra e in altri Paesi si sono pubblicizzate banche private che erano in difficoltà, le quali sono state gestite bene e poi rivendute, con un guadagno per lo Stato.

La Germania in quegli anni ha aiutato consistentemente il proprio sistema bancario, mettendo dei soldi. Nel frattempo, i Governi Monti, Letta e Renzi non solo non sono intervenuti, ma hanno condiviso a livello europeo il fatto che si sancisse che, a partire dalla fine del 2014, non si sarebbero più aiutate le banche. Si sono approvate norme per cui, chi aveva avuto, aveva avuto e chi aveva dato, aveva dato e da quel momento in poi le banche sarebbero state trattate come dei soggetti economici diversi e non si sarebbe potuto intervenire. Oggi se si interviene, in casi eccezionali, lo si fa sotto lo stretto controllo dell'Unione e della Commissione europea.

Insomma, quando potevamo cercare di risolvere i nostri problemi non lo abbiamo fatto. Lo facciamo adesso nelle condizioni peggiori possibili. Siamo stati imprevidenti e autolesionisti.

Penso che il decreto-legge sia stato migliorato in Commissione. Do atto al presidente relatore Marino, al Governo e a tutti i colleghi, dell'opposizione e della maggioranza, di aver lavorato in buona fede per cercare di migliorare il testo e qualche cosa, effettivamente, non ci dispiace. Per esempio, è stato stabilito che il Parlamento possa controllare ciò che avverrà in Monte dei Paschi e nelle altre banche nelle quali lo Stato dovesse intervenire. Ogni quattro mesi ci sarà una relazione informativa del Governo, che spetta al Parlamento essere vigile e non trascurare e penso che il Parlamento saprà svolgere il suo ruolo.

Siamo relativamente tranquilli che nessun obbligazionista guadagni illecitamente a spese del contribuente italiano.

Siamo, invece, molto insoddisfatti della risposta assolutamente insufficiente, secondo noi, data al problema della trasparenza. Su questo punto il Governo ci ha fatto una proposta alla quale poi è stato vincolato. La leggo, per evitare di non essere preciso: «Nella relazione quadrimestrale al Parlamento, il Ministro dell'economia darà informazioni attenenti al profilo di rischio e al merito di credito dei soggetti nei cui confronti la banca vanta crediti che siano in sofferenza per un ammontare pari o superiore all'uno per cento dell'attivo». Abbiamo constatato in Commissione che, al settembre 2016, l'attivo di Monte dei Paschi di Siena ammontava a 160 miliardi di euro, pertanto, fare un'informativa su chi fosse in sofferenza per l'1 per cento significa parlare di una cifra pari a 1,6 miliardi. Credo che non ci siano questi soggetti o siano uno o due, al massimo, pertanto sembrava una cosa ridicola. La Commissione, su proposta anche del relatore e del Governo, ha approvato l'emendamento del collega D'Alì che parla dell'uno per cento del patrimonio netto; il patrimonio netto attuale è di 9 miliardi, quindi vuol dire che si parla di 90 milioni, che sono molti, ma sicuramente ci sono sofferenze pari o superiori ai 90 milioni. Ciò che non è assolutamente comprensibile per noi è che ci si sia limitati a questo, che è un atto molto criptico che non

darà i nominativi, e che il Governo e la maggioranza si siano rifiutati di fare quell'operazione di trasparenza che ci è stata sollecitata da un grande rivoluzionario: il presidente dell'Associazione bancaria italiana.

Che nel provvedimento in esame non si consenta all'opinione pubblica di conoscere gli amministratori che hanno dato troppi soldi a persone che non li meritavano (le definisco così, perché oggi rappresentano una sofferenza o una perdita per la banca) e che non si sia voluto indicare il nome dei beneficiari, secondo il mio punto di vista vuol dire che il Governo e la maggioranza non hanno interpretato il sentimento dell'opinione pubblica, che si rende conto, anche se con fastidio, che è necessario aiutare le banche in difficoltà perché sono utili al sistema italiano, ma che vorrebbe almeno sapere perché i soldi del contribuente vengono spesi. Il Governo e il Parlamento hanno deciso di non farlo e sembra a me e al Gruppo di Forza Italia che questo sia stato un errore molto serio. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI *(PD)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, credo che in questa circostanza sia doveroso sottolineare il lavoro molto prezioso svolto dalla Commissione finanze e tesoro sul provvedimento in esame, grazie alla guida e all'azione sapiente del suo Presidente, nonché relatore del provvedimento. Non si tratta di un ringraziamento di rito o formale, perché sia la maggioranza che l'opposizione hanno svolto un ruolo di approfondimento, apportando anche modifiche importanti al testo, così come è stato sottolineato da vari interventi, nella relazione del presidente Marino e, da ultimo, del vice presidente Carraro.

Desidero sottolineare che il provvedimento in esame - su cui tornerò nel corso del mio intervento per illustrarne gli aspetti salienti, che ritengo importanti - tutela i risparmiatori, il nostro sistema finanziario, la nostra economia, le imprese e le famiglie. Si tratta di un provvedimento innovativo, in quanto precauzionale rispetto ad ipotetiche situazioni di difficoltà, insorgenti a seguito di *stress test*, in cui si possono trovare gli istituti di credito e che possono essere percepite dal mercato. Dunque si interviene prima, evitando situazioni in cui la banca va in dissesto, con conseguenze molto pesanti e negative sui risparmiatori. Stiamo parlando di questo e di interventi contenuti rispetto a quanto fatto da altri Paesi. Si è criticata in modo pesante la classe dirigente e chi ha la responsabilità della guida del Paese, ma mi pare ci siano altri Paesi che hanno dato molte risorse dei contribuenti - basta citare la Germania - al fine di preservare il sistema finanziario e, quindi, il sistema del credito e i risparmiatori. Occorre dunque evitare di parlare sempre delle banche e dei banchieri, perché in tal modo offriamo un'informazione totalmente fuorviante.

Desidero ora affrontare due aspetti, che sono stati al centro del dibattito e che hanno rappresentato elementi di grande criticità. Mi riferisco, in primo luogo, all'emendamento sulla Ryder Cup. Voglio premettere che abbiamo rispetto nei confronti della decisione di improponibilità assunta dal presidente Grasso, un tema sempre complesso, che richiede attenzione e ap-

profondimento. La Commissione finanze e tesoro del Senato aveva ritenuto ammissibile l'emendamento, ma prendiamo atto, come abbiamo saputo oggi in Aula, che il Presidente del Senato è stato di diverso avviso. Tuttavia, nel merito di tale proposta emendativa ritengo di dover spendere ancora una parola, per evitare di dare all'esterno una proiezione e informazioni totalmente fuorvianti: stiamo parlando di uno dei massimi eventi sportivi a livello mondiale, che si dovrà celebrare nel 2022, per cui sono previsti un seguito a livello mondiale e una copertura televisiva internazionale e che quindi può promuovere il Paese, oltre che aiutare l'economia, generare investimenti e favorire il turismo. Poi si può dire di essere contro le Olimpiadi, contro la costruzione di stadi e contro gli eventi sportivi. Ognuno fa le proprie scelte, ma di questo si tratta e rispetto a interventi dei quali, pur essendo di opinione diversa, apprezzo l'equilibrio, quando alcuni colleghi dicono di non avere nulla da dire nel merito dell'iniziativa e dell'evento, abbiamo ritenuto inopportuno l'utilizzo di questo strumento. C'era un tema relativo alla garanzia che noi davamo, come si fa per questi eventi, per consentirne la realizzazione, ma tutta la costruzione mediatica intorno a questo evento, presentandolo come un fatto sconvolgente e oscurando la bontà del provvedimento a tutela dei risparmiatori, è sbagliato.

Un altro elemento che ha creato difficoltà, e che è stato ripreso dal vice presidente Carraro, è il tema della trasparenza. Anche qui, in un confronto equilibrato, c'è una motivazione che sta alla base della scelta adottata. Da una parte, vi è l'apertura e la disponibilità della maggioranza e del Governo a modificare un emendamento che, effettivamente, presentava le problematiche riportate dal vice presidente Carraro, quelle di una soglia troppo alta che rendeva inutile la norma. Dall'altra parte, avendola riportata a termini più equilibrati, che danno la possibilità di conoscere profili e crediti che hanno rappresentato e rappresentano sofferenze importanti, non si voleva, nonostante l'uscita del presidente dell'ABI, spostare l'attenzione sui debitori con una sorta di attenzione mediatica pervadente rispetto alle responsabilità. Questo è l'aspetto più importante, tenuto conto che molti crediti sono andati deteriorati per problemi economici, per problemi reali e per problemi effettivi di una crisi e di una recessione lunghissima. La relazione quadrimestrale puntuale sui profili di rischio tende invece a porre l'attenzione su chi ha erogato del credito che non andava erogato.

Il provvedimento introduce misure finalizzate, attraverso la disponibilità del supporto pubblico, a garantire la liquidità e a rafforzare il patrimonio delle banche in difficoltà, così da garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese e tutelare il risparmio e i risparmiatori. Altro che favori ai banchieri!

Si tratta di misure che si inseriscono nell'ambito dello schema regolamentare definito dalla comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria e dalla direttiva sul risanamento e risoluzione delle banche in crisi, sfruttandone i margini di flessibilità.

Tra le più importanti, ricordiamo le norme dedicate al rafforzamento patrimoniale degli istituti bancari attraverso interventi di ricapitalizzazione pubblica, ossia la possibilità per lo Stato di sottoscrivere aumenti di capitale

di banche in coerenza con quanto introdotto dal legislatore comunitario con la direttiva BRRD e con gli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato. Questo meccanismo, a cui ha già fatto richiesta di accesso la banca Monte dei Paschi di Siena, rappresenta un importante passo in avanti rispetto ai precedenti interventi governativi. La banca, accedendo alla "ricapitalizzazione precauzionale" introdotta dal decreto-legge in conversione, potrà avviare un serio percorso di risanamento, indispensabile per la nostra economia. Per la prima volta si introduce un intervento pubblico "precauzionale" di rafforzamento patrimoniale (senza dar luogo all'attivazione delle procedure di crisi) solo in presenza di un'esigenza emersa nello scenario avverso di una prova di *stress* condotta a livello nazionale, europeo o del meccanismo di vigilanza unico, per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservarne la stabilità finanziaria. La *ratio* di questo meccanismo è che un intermediario, anche se solvibile, può essere percepito come eccessivamente rischioso da parte del mercato in condizioni avverse di *stress*, circostanza che potrebbe di per sé portare a un deterioramento della sua situazione e, quindi, all'insolvenza. La ricapitalizzazione precauzionale può pertanto risolvere casi in cui le asimmetrie informative ostacolano il buon funzionamento dei meccanismi di mercato, generando rischi per i singoli intermediari e per la stabilità finanziaria.

Un ulteriore settore di intervento è rappresentato dalla misure a sostegno della liquidità del sistema bancario. Le misure di sostegno della liquidità consistono nella concessione della garanzia dello Stato su passività emesse dopo l'entrata in vigore del decreto-legge e su erogazioni di liquidità di emergenza da parte della Banca d'Italia. La garanzia ha l'obiettivo di sostenere la capacità di raccolta degli intermediari, agevolando l'emissione di nuovi titoli e ampliando la disponibilità di strumenti accettati dal mercato o dalla Banca d'Italia come collaterale nelle operazioni di finanziamento.

Le condizioni di ammissione alla garanzia, la sua remunerazione, le caratteristiche delle passività garantite e gli impegni che le banche beneficiarie devono assumere sono definiti in conformità con le linee guida della Commissione europea in materia di aiuti di Stato. La garanzia potrà essere rilasciata fino al 30 giugno 2017, salvo proroga di sei mesi.

L'intervento statale a sostegno del capitale delle banche previsto dal decreto-legge mira ad evitare che le difficoltà ipotetiche di un intermediario si traducano in difficoltà effettive, con conseguenze per l'intermediario stesso e per la complessiva stabilità del sistema finanziario. Esso si muove nell'ambito della normativa europea in materia e può essere attivato solo al ricorrere di condizioni ben precise. Rispetto ad un passato non troppo recente, con il provvedimento in discussione l'approccio del legislatore risulta innovativo sotto diversi punti di vista.

Signor Presidente, per mancanza di tempo a disposizione chiedo di poter allegare il testo dell'intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MOSCARDELLI *(PD)*. Concludo, sottolineando che con questo provvedimento noi mettiamo al riparo i cittadini, i risparmiatori e preser-

viamo il sistema del credito, che è fondamentale per generare reddito e per sostenere l'economia e le imprese. Tale sistema svolge questa funzione, particolarmente in Italia, dove è il canale quasi unico, ancora oggi, di sostegno all'economia reale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore non intende intervenire in sede di replica.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento, che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2629 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, che recepisce le modifiche proposte dalla Commissione con l'esclusione di quelle dichiarate improponibili.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

In attesa della convocazione della Conferenza dei Capigruppo per l'organizzazione dei lavori, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,03, è ripresa alle ore 17,23).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

Per la discussione sulla fiducia, che avrà inizio immediatamente, è stata ripartita un'ora, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto e la chiama, che avrà luogo orientativamente alle ore 19,30.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito che domani mattina l'Assemblea non terrà seduta per consentire i lavori delle Commissioni, in particolare la 1ª e la 5ª con riguardo al decreto-legge proroga termini, che sarà discusso nella seduta pomeridiana di martedì prossimo.

Resta infine confermata la seduta di sindacato ispettivo prevista per il pomeriggio di domani.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2629 e della questione di fiducia (ore 17,25)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, come Gruppo interveniamo sulla richiesta di fiducia perché non abbiamo fatto in tempo, per un disguido, a parlare in discussione generale. Quindi, prendiamo la parola per confermare il nostro voto contrario a questo provvedimento, per le ragioni che la senatrice Longo illustrerà in dichiarazione di voto. Vorrei argomentarle un po' più dettagliatamente.

Più volte ci siamo interrogati sulle cause di fondo all'origine dell'attuale crisi bancaria. Abbiamo fatto riferimento alla terribile congiuntura che dal 2008 in poi ha determinato un drammatico arretramento della situazione del Paese, non solo dal punto di vista economico e finanziario, ma sociale: aspetto che ci preoccupa più di tutti. Da vecchio socialista non posso dimenticare che negli anni Ottanta, sia pure per pochi mesi, l'Italia superò il Regno Unito in tema di reddito prodotto e di reddito *pro capite*. Sì, c'era Bettino Craxi a quel tempo. Ho sentito che oggi, signor Presidente, ha ricevuto il Presidente della Tunisia e questo nostro grande statista, che aveva portato l'Italia a essere la quinta potenza economica del mondo, dovette essere accolto in quel Paese. Oggi la differenza con il Regno Unito supera, a nostro svantaggio, il 30 per cento e questo è un esempio plastico di quanto il nostro Gruppo andrà ad argomentare con la senatrice Eva Longo.

Era quindi inevitabile che questa crisi avesse un riflesso diretto e immediato sulle strutture del nostro sistema bancario, che, a differenza di altri Paesi, resta l'infrastruttura principale che garantisce il funzionamento della nostra economia. Detto questo, tuttavia, non possiamo annegare nel dato macroeconomico; ci sono responsabilità personali che invece sono diffuse e riguardano sia il *management* delle banche che un ceto imprenditoriale che troppo spesso ha utilizzato senza scrupoli canali privilegiati per ottenere finanziamenti ingiustificati, anche per via politica e soprattutto per via partitica (di una parte), in un connubio il cui onere è destinato a gravare sulle tasche dei contribuenti. Per questo motivo avremmo gradito conoscere qualche nome, non tanti: abbiamo parlato dei primi 100 debitori del Monte dei Paschi, ma dateci i primi 70 o i primi 50, datecene qualcuno. Come ci date quelli delle altre banche, dateci anche quelli del Monte dei Paschi di Siena, per evitare che nella notte tutti i gatti siano bigi.

Non è solo un problema economico; c'è anche quella componente, ma è un problema di natura squisitamente politica e, se mi permette, con un indiscutibile fondamento etico: nel momento in cui si chiede l'ennesimo sacrificio alla collettività, è anche bene non coprire oltre misura i colpevoli,

coloro che si sono ingiustamente arricchiti lasciando il cerino acceso nelle mani della collettività, soprattutto di coloro che non hanno risorse sufficienti per sbarcare il lunario e che oggi sono chiamati a pagare per garantire a pochi un'impunità ingiustificata. Noi non stiamo salvando la banca con soldi pubblici per ricapitalizzarla, ma stiamo salvando tantissimi grandi imprenditori che non sono stati tali, perché hanno solo creato dei buchi e si sono arricchiti con i soldi pubblici; imprenditori che dal dopoguerra ad oggi, ma soprattutto dagli anni Novanta in poi, hanno privatizzato gli utili, cioè si sono messi i soldi in tasca quando guadagnavano, e hanno reso pubbliche le loro perdite, le hanno socializzate.

Si sta dicendo che per la manovra di 3,4 miliardi, che l'Unione europea ci ha chiesto, si dovranno aumentare le accise sul carburante, imporre nuove imposte su sali, tabacchi e alcool; si andrà quindi a incidere sempre di più sulle famiglie e sui piccoli e medi imprenditori che stanno salvando l'Italia, perché comunque i grandi imprenditori sono quelli che i soldi se li fanno dare dalle banche (tanto non li restituiscono) e poi diventano presidenti di Confindustria, imprenditori nell'editoria e in altri campi, ma lo fanno con soldi non loro. L'ottimismo della volontà è una cosa preziosa, ma a condizione di non strafare. La situazione delle banche italiane è meno solida di quanto si vorrebbe far credere: abbiamo quattro istituti, Monte dei Paschi di Siena, le due venete e Banca Carige, che sono nei guai; Unicredit, il secondo gruppo italiano, è alle prese con un drammatico aumento di capitale; manovre non del tutto chiare riguardano Mediobanca che è la porta di accesso per il controllo delle Generali. C'è poi il tema dei *non performing loans*. Nei documenti dello stesso Ministero dell'economia, le sofferenze bancarie si cifrano al giugno 2016 - sono dati pubblici, potete andare a verificarli - e sono pari a 121 miliardi, il 21 per cento circa dei crediti erogati. Metà di tale cifra deriva dalla crisi del comparto edilizio e delle costruzioni, effetto collaterale delle misure assunte dal Governo Monti nell'introdurre la famigerata tassazione sulla casa, le cui conseguenze di natura macroeconomica sono state del tutto sottovalutate e le stiamo pagando ancora adesso. Da questi pochi dati si può vedere che non sarà facile venirne a capo.

Noi crediamo che il Parlamento, il grande assente su temi così rilevanti, debba a sua volta fare un atto di contrizione. Già nel 2014, il rapporto del FMI sulla stabilità finanziaria aveva lanciato il suo grido d'allarme su una situazione sempre meno sostenibile, visto che il nostro Paese era collocato al vertice della piramide del rischio. Su questi argomenti dovremmo quindi riflettere tutti, prevedendo i necessari correttivi. Per troppo tempo abbiamo lasciato in esclusiva la gestione di un settore così vitale per gli sviluppi dell'economia e della società italiana ad autorità indipendenti come la CONSOB e la Banca d'Italia che tali debbono rimanere nella quotidiana operatività. Magari, poi, i loro rappresentanti che hanno sbagliato non li dobbiamo mandare a fare i Presidenti del Consiglio o i Presidenti della Repubblica, ma l'indipendenza non può essere scambiata con l'assenza di qualsiasi controllo, seppur non invasivo.

Io e il mio Gruppo speriamo che si istituisca presto la Commissione d'inchiesta, prevista da numerose proposte di legge, per affrontare in quella sede problemi che non sono solo di natura finanziaria ma anche necessari

risvolti di carattere istituzionale per dare attuazione effettiva a quell'articolo 47 che i nostri Padri costituenti, molto coraggiosamente, hanno inserito nella Costituzione che, lo vorrei ricordare, attribuisce alla Repubblica il compito di tutela del risparmio.

Termino, lasciando le conclusioni alla collega Eva Longo che farà la dichiarazione di voto, dicendo che anche in Commissione abbiamo detto che nessun impiego di denaro pubblico è possibile senza una Commissione d'inchiesta che dimostri ai cittadini come la politica sappia assumersi le proprie responsabilità, anche quando si tratta di offrire trasparenza ai cittadini e non soltanto quando si tratta di offrire denaro alle banche. Sulla Commissione di inchiesta qualcosa sembra muoversi ma ancora non c'è. Se a questo aggiungiamo che il Governo ha dimostrato di essere contrario alla proposta di rendere pubblici i nomi dei grandi debitori delle banche ricapitalizzate e salvate con denaro pubblico, non sembrano esserci gli estremi per il nostro appoggio al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Riccardo Lotti-Umberto I», in provincia di Barletta-Andria-Trani, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2629 e della questione di fiducia (ore 17,35)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, possiamo dire che siamo al capezzale del sistema bancario italiano e il Governo ci propone una soluzione per uscire da questa situazione. Possiamo dire che gli istituiti di credito hanno fatto quello che hanno voluto. Chiaramente non hanno fatto bene quanto dovevano fare. È vero che nel provvedimento si parla solo di Monte dei Paschi di Siena, ma si fa riferimento ad altre banche che possono trovarsi nella stessa situazione. Sappiamo che queste banche sono CariChieti, Banca Etruria, Banca Marche e Banca Carige, per le quali si sono spacchettate le positività e le sofferenze. Avremmo una *bad bank* e le altre che proseguono senza i gravami delle precedenti banche. Non si parla delle banche venete, ma speriamo che anche ai risparmiatori veneti venga riconosciuta dignità di essere trattati come gli altri.

Quasi come una Cassandra, la Lega Nord - qua dobbiamo riavvolgere il nastro e tornare un po' indietro - aveva in parte previsto questa situazione nel momento in cui si è parlato di riforma del sistema bancario. Una volta le banche facevano le banche, raccoglievano risparmi e facevano prestiti. In Italia c'era una sola banca - Mediobanca - che faceva *merchant bank*. A un certo punto il sistema si allarga, liberalizza e consente a tutte le banche di

fare ciò che vogliono. Le banche iniziano a fare finanza e si dimenticano del loro scopo principale, ossia raccogliere e prestare denaro. Indubbiamente quando i creditori si trovano in situazioni di difficoltà è meglio investire il denaro in titoli, azioni e compartecipazioni con rendimenti sicuri o comunque maggiori rispetto a quelli derivanti dal prestito di denaro.

Ora il sistema ha fatto il botto e noi, come opposizione e minoranza, veniamo messi sotto ricatto. Adesso dovremmo sparare ad alzo zero e lo faremo con il garbo necessario, ma con la fermezza che serve in questi momenti. Ci mettete sotto ricatto nel momento in cui dite: tutto sommato, in questo momento noi dobbiamo difendere i risparmiatori. Anche noi siamo dell'idea che in questo momento i soggetti deboli rimasti sotto la frana sono i poveri risparmiatori: cittadini normali - lavoratori autonomi e dipendenti, ma anche pensionati - che avevano qualche risparmio e, pensando di metterlo al sicuro, si sono invece trovati in questa situazione.

Non è serio da parte vostra ricattare minoranze e opposizioni dicendo che bisogna seguire la linea che ha deciso il Governo, ossia salvare le banche per salvare i risparmiatori. Faccio una piccola domanda: il Governo sa cosa è l'equità? Tanti risparmiatori hanno subito danni incredibili. C'è chi ha perso letteralmente tutto il patrimonio che aveva.

Parlo di equità per una semplice ragione. Perché i risparmiatori di Monte dei Paschi di Siena, seppur al prezzo di acquisto, vengono indennizzati al 100 per cento della perdita? Perché i risparmiatori di CariChieti, Banca Etruria, Banca Marche e Banca Carige, se proprio riusciranno a ottimizzare la resa, si vedranno indennizzati per l'80 per cento delle proprie perdite? Perché i risparmiatori della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca sono addirittura figli di un Dio minore, visto che non si parla proprio dei modi, né delle percentuali dell'indennizzo destinato loro? Dobbiamo pensare che il Governo ha usato due pesi e due misure (o addirittura tre pesi e tre misure), privilegiando magari i risparmiatori geograficamente più vicini all'area di Governo?

Dobbiamo inoltre dirvi un'altra cosa. Siete assolutamente spudorati. Nel dramma che non noi, il Governo o il Parlamento, ma i risparmiatori truffati stanno vivendo, inserite una manifestazione sportiva da finanziare con il denaro che chiediamo agli italiani per sanare queste inefficienze. Il golf è sicuramente un classico sport nazionalpopolare italiano, ma è un caso che, in seguito a una grande protesta della Lega, il Governo abbia dovuto fare marcia indietro? Il Presidente del Senato ha dovuto applicare pedissequamente il nostro Regolamento stralciando l'emendamento, approvato dalla maggioranza in Commissione, che inseriva la cifra di circa 150 milioni, che venivano distolti dagli indennizzi dei risparmiatori, per dedicarli ad una manifestazione sportiva, senza nulla togliere alla dignità che può avere ogni tipo di sport, attività o manifestazione. Sarebbe stata una subdola presa in giro.

Sottosegretario, lei avrà la situazione più aggiornata di tutti noi. Oggi le banche per fortuna - non mi riferisco a quelle di cui stiamo parlando perché sono finite male - hanno nuovamente incrementi di risparmi. Riescono a raccogliere. Le banche hanno soldi in cassa. Cosa dovrebbe fare il Governo in questo momento? Prima non ha fatto nessun controllo. Né CONSOB, né

Banca d'Italia sono state monitorate nell'attività di vigilanza che avrebbe dovuto evitarci questa situazione. L'unico provvedimento che servirebbe adesso è obbligare le banche a fare un passo indietro e a prestare i soldi perché il sistema industriale, artigianale e produttivo italiano si trova in una *impasse* perché non ha diritto al credito. Abbiamo emanato una serie di provvedimenti in base ai quali si consente alle banche di investire i soldi in titoli piuttosto che prestarli. Per prestarli si richiedono garanzie che oggi tantissime attività economiche non possono fornire. Se non hanno accesso al credito attraverso il canale creditizio bancario, non ci sono altri canali «legali» che possono sopperire alla necessità di accedere al credito.

Tocco un tasto che potrebbe essere letto malamente, ma vorrei spiegarmi bene. Mi riferisco alla riforma della pubblica amministrazione. La ministra Madia, tra le altre cose, ha deciso che andranno severamente puniti i furbetti della pubblica amministrazione. Non è sbagliato. Un bidello che, dopo aver timbrato il cartellino, per bere un caffè esce per più di dieci minuti può rischiare il licenziamento perché doveva essere sul lavoro e invece era da un'altra parte. Non si vuole difendere il pubblico dipendente, ma è possibile che il bidello debba pagare con il rischio del licenziamento e che agli amministratori, che hanno svuotato le tasche di centinaia di migliaia di risparmiatori, obbligando così il Governo a chiedere agli italiani di sanare tutti questi buchi, non venga nemmeno chiesta una minima assunzione di responsabilità, se fosse accertata? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Per di più, costoro vengono premiati con liquidazioni milionarie. Si poteva anche prevedere la confisca delle provvigioni fintantoché non fossero state acclarate le responsabilità a carico di questi signori. Ricordo che questi soggetti non sono stati licenziati, ma hanno lasciato i propri incarichi con liquidazioni milionarie scandalose. Il Governo, con il sistema delle garanzie - viva l'Italia e il grande sistema di tutela della *privacy* - ha anche deciso che devono essere coperti i nomi di coloro che hanno beneficiato di grandi ruberie e hanno messo in ginocchio il sistema istituzionale bancario italiano.

A voi questo sembra un Paese normale? Come facciamo noi, con tutto il rispetto che abbiamo per i risparmiatori, per chi sta pagando un pesantissimo dazio derivante da questa situazione, dare fiducia a questo Governo? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Do la parola al presidente della 5ª Commissione, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria sull'emendamento 1.900.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, la 5ª Commissione ha preso in esame il testo del maxiemendamento del Governo, ha riscontrato che il testo rispecchia puntualmente gli emendamenti approvati in Commissione, al netto di ciò che è stato dichiarato improponibile. Peraltro il testo è corredato dalla relazione tecnica, contiene gli emendamenti approvati e tutti gli emendamenti approvati avevano avuto il nullaosta della 5ª Commissione. Quindi, il parere della 5ª Commissione sull'emendamento 1.900 è di nullaosta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, dichiaro fin da ora, all'inizio del mio intervento, che il Gruppo della Lega Nord è naturalmente contrario a votare la fiducia al Governo, ma è anche contrario ai contenuti del decreto-legge in esame, così come lo siamo stati anche lo scorso dicembre, quando non abbiamo votato a favore dell'autorizzazione chiesta dal Governo per indebitare di 20 miliardi di euro i cittadini italiani, nel tentativo, fatto un po' all'ultimo momento, di salvare il Monte dei Paschi di Siena.

Il motivo principale della nostra contrarietà è legato ad un concetto molto semplice: non ravvisiamo alcuna strategia nell'azione di questo Governo e del precedente in difesa dei risparmiatori e del sistema creditizio italiano. In questi pochi anni avete varato tutta una serie di provvedimenti, che non hanno alcuna coerenza tra di loro. A novembre del 2015 avete approvato un decreto-legge denominato salva banche, che ha stabilito un criterio molto semplice, ovvero che, dalla sera alla mattina, con un semplice decreto-legge del Governo, decine di migliaia di cittadini e di famiglie possono perdere i propri risparmi, semplicemente perché il Governo decide di varare un provvedimento che decreta il fallimento di alcune banche.

Il decreto-legge che è stato emanato ha statuito un altro concetto chiave, ovvero che la crisi irreversibile di fiducia dei cittadini nei confronti delle banche sarebbe dovuta diventare, purtroppo, una certezza.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,50)

(*Segue* TOSATO). In questi anni stiamo perdendo infatti tutte le nostre certezze: la certezza di avere un lavoro dignitoso, quella di avere prima o poi un trattamento pensionistico che ci consenta una vita più facile nel futuro, la sicurezza di vivere sereni e tranquilli nelle nostre città e nelle nostre abitazioni. Ebbene, con quel decreto-legge avete messo in crisi anche la certezza che i propri risparmi, depositati in banca, siano al sicuro. Avete poi emanato le riforme delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, che sono ferme al palo, perché contestate dai tribunali, come tante altre riforme del Governo Renzi. Avete varato il Fondo Atlante per salvare la Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, che ha determinato l'aumento delle commissioni a danno dei correntisti di quasi tutte le banche italiane. Ora decidete di stanziare 20 miliardi di euro di denari pubblici a debito, per tentare di salvare il Monte dei Paschi di Siena e chissà quali e quante altre banche, che rischiano di fallire. Alla fine, il filo conduttore che lega tutti questi provvedimenti improvvisati e inefficaci varati dal Governo è quello

di stabilire una sola regola e una sola certezza, ovvero che a pagare saranno sempre e solo i risparmiatori italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. In un modo o nell'altro, le varie soluzioni hanno stabilito questo principio, e con trattamenti anche diversi tra un risparmiatore e l'altro, tra i risparmiatori defraudati delle quattro banche che sono state vittime al 100 per cento, all'80 per cento o al 20 per cento di quanto accaduto. Trattamenti diversi che ora riservate ai risparmiatori del Monte dei Paschi.

E poi avete stabilito un'altra regola: che i responsabili del dissesto non verranno chiamati a pagare per i propri errori o, peggio, per i loro comportamenti fraudolenti.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Vergogna! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

TOSATO *(LN-Aut)*. Non pagheranno i *manager* o i funzionari delle banche nemmeno a fronte di responsabilità accertate.

Abbiamo presentato emendamenti per introdurre il reato di delitto bancario patrimoniale per amministratori di banche fallite, sottoposte a risoluzione o salvate con denari pubblici; li avete bocciati. Abbiamo proposto l'interdizione dai pubblici uffici per questi *manager*; avete detto no. Abbiamo proposto la restituzione di gettoni, *bonus* straordinari e buonuscite milionarie in caso di accertata responsabilità nei dissesti delle banche; avete bocciato anche questa proposta. Abbiamo chiesto la pubblicazione dei grandi insolventi, di coloro che hanno ottenuto ingenti prestiti senza adeguate garanzie, magari per amicizie politiche, e non li hanno restituiti: un altro no da parte del Partito Democratico e da parte del Governo. Abbiamo proposto emendamenti per tutelare maggiormente le vittime dei decreti salva banche; vi siete dimostrati indifferenti anche a queste richieste e ai drammi personali ed economici di troppe famiglie italiane. In definitiva, avete tutelato i responsabili e avete sacrificato le vittime.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Vergogna!

TOSATO *(LN-Aut)*. Questo la lega Nord non lo può accettare, e non lo può e non lo vuole tacere. Avete ritardato all'inverosimile l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Se ne parlava più di un anno fa. Verrà insediata, probabilmente, nelle prossime settimane, a legislatura ormai conclusa. Ritardi voluti, ritardi colpevoli. Quali paure vi hanno frenato? Quali responsabilità volevate nascondere?

Potrete anche bruciare questi 20 miliardi di euro, ma non risolverete mai, con queste misure tampone, la crisi del sistema bancario italiano, perché non volete aggredire le sue cause, ma solo i suoi effetti, in modo tardivo e assolutamente inefficace.

La crisi del sistema bancario è infatti solo una delle tante conseguenze della crisi del sistema Paese. Con l'introduzione dell'euro avete svenduto gli interessi nazionali e avete decretato la crisi irreversibile del nostro sistema produttivo. La nostra è una crisi di competitività. L'euro, i vincoli europei e una tassazione abnorme hanno messo fuori mercato gran parte delle nostre imprese, che sono diventate, spesso e volentieri, insolventi. Alla base

della crisi del sistema bancario vi sono quindi queste responsabilità, questi errori, queste negligenze, che forse sono, anche e soprattutto, di natura politica.

E non parliamo della triste vicenda della Ryder cup 2022, un torneo internazionale di golf. Un maldestro tentativo, un colpo di mano, fortunatamente fallito, per introdurre, in un decreto-legge che parlava di salvataggio del risparmio, l'erogazione di una garanzia di 97 milioni di euro a tutela di un prestigiosissimo evento sportivo. Per carità, nessuno mette in discussione che lo sia, ma questo evento nulla aveva a che fare con le emergenze che sta vivendo il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Questo è ciò che vi abbiamo contestato sin dall'inizio. Avreste potuto inserire tale misura in qualsiasi altro provvedimento, come nella finanziaria, dove lo avete tolto. Ed è anche giusto ricordare che nella finanziaria 2016 avevate comunque già stanziato un finanziamento per questo appuntamento sportivo. Forse non tutti lo sanno, ma avete stanziato, per un importo di quasi 60 milioni, *tranche* annuali, dal 2017 al 2027, di 5,4 milioni di euro. Erano già stanziati soldi pubblici per questa grande priorità del Paese. E non potevamo noi permettere a voi di far passare anche questo emendamento, che stanziava altri 97 milioni di euro; a fondo di garanzia - per carità - ma se vengono stanziati c'è una buona possibilità che poi qualcuno debba pagare questa garanzia a coloro che organizzeranno questo torneo. Fortunatamente è stato stralciato e credo che l'azione di protesta delle opposizioni e in particolare della Lega, e nelle Commissioni anche fuori dal Senato, abbiano avuto un ruolo importante perché hanno sollevato la legittima rabbia dell'opinione pubblica. Solo di fronte a questo voi avete arretrato; solo di fronte all'indignazione dei cittadini italiani. Menomale che è avvenuto in tempo prima che venisse varato in via definitiva questo provvedimento, perché sarebbe andato a discredito non solo del Partito Democratico, non solo del Governo, ma di tutto il Parlamento e noi vorremmo tentare, anche se con grande difficoltà, di tutelare l'affidabilità e la credibilità di una politica che ormai ha perso totalmente il contatto con la realtà drammatica che vivono i nostri cittadini. Sembrano luoghi comuni, ma purtroppo è una tristissima realtà.

Per tutti questi motivi la Lega Nord dice no alla fiducia a questo Governo. Dice no a chi getta al vento 20 miliardi di denari pubblici. Dice no a chi tutela i responsabili e non difende i risparmiatori italiani. *(I senatori del Gruppo LN-Aut espongono cartelli recanti le scritte: «Risparmiatori truffati, banchieri PD graziati» e «Governo Gentiloni vergogna!» e lanciano in aria banconote facsimile).*

PRESIDENTE. Togliete quei cartelli. Invito i senatori Questori a dare disposizioni affinché vengano tolti quei cartelli.

Vi richiamo all'ordine. Mi sembra che le parole siano state sufficienti e questi gesti non sono compatibili con il nostro Regolamento, peggio ancora il lancio di oggetti in Aula. Senatore Arrigoni, la richiamo all'ordine. *(Il senatore Arrigoni lancia in aria altre banconote facsimile).* Senatore Arrigoni, la smetta, la richiamo per la seconda volta. Senatore Consiglio, basta.

LONGO Eva *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO Eva *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa nostra discussione non può essere una semplice presa d'atto, cui farà seguito l'inevitabile scelta obbligata. Che il decreto-legge vada convertito è scontato, di fronte alle drammatiche vicende che caratterizzano il sistema bancario italiano in generale e la situazione del Monte dei Paschi di Siena in particolare. Mi sarei però aspettata una riflessione autocritica da parte dei colleghi del PD, un'analisi coraggiosa sulle interferenze politiche che, fin dalla fine degli anni Settanta, hanno condizionato la gestione di una delle più grandi ed antiche banche italiane, oggi ridotta sull'orlo del fallimento. Ne abbiamo parlato più volte, ma si è trattato di una voce nel deserto. Un sistema diffuso di complicità, che unisce le varie generazioni di quel partito, ha occultato responsabilità che hanno prodotto danni patrimoniali di gran lunga superiori ai singoli episodi che hanno punteggiato la stagione di Mani pulite.

Per far fronte ai nostri compiti, che trovano fondamento nell'articolo 47 del nostra Costituzione, dobbiamo quindi iniziare un percorso che troverà la sua logica conclusione nella Commissione d'inchiesta che il Parlamento si appresta a varare. Si tratta dello strumento necessario, anche se tardivo, per recuperare, seppure in minima parte, il tempo perduto, e proporre soluzioni di carattere istituzionale che impediscano il ripetersi di analoghi fenomeni. Finora, infatti, il Parlamento ha rinunciato alle sue prerogative delegando i propri compiti alla Banca d'Italia e alla CONSOB, il cui limite principale è quello della irresponsabilità politica. Del proprio operato essi non rispondono a nessuno, salvo l'autorità giudiziaria, che interviene, tuttavia, solo per garantire il controllo di legalità, cosa necessaria, ma insufficiente quando si discute di assetti economici e finanziari che riguardano gli equilibri fondamentali del nostro Paese.

Potrei fare mille esempi sulle carenze riscontrate: ne sono piene le cronache di questi anni. Mi limiterò a un caso eclatante: le norme sul *bail in*: passate senza alcuna discussione politica, per poi scoprire, tardivamente, il loro carattere devastante su una realtà, come quella italiana, in cui la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è un bene prezioso da tutelare.

Permettetemi di ricordare qualche dato. Secondo l'ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria edito da Banca d'Italia, l'offerta di finanziamenti al sistema economico è ancora pari a meno 6 punti di PIL, rispetto al 2013, anno non certo brillante per l'economia nazionale. Ad un attivo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti pari a 42 miliardi di euro, corrisponde un flusso in uscita di capitali pari a 355 miliardi: più di otto volte tanto.

Che cosa ci dicono questi dati? Che il sistema bancario non riesce a finanziare l'economia reale e che il mercato del risparmio, in Italia, è divenuto terreno di caccia da parte dei grandi colossi della finanza internazionale. Proprio in questi giorni Jean-Pierre Mustier, il CEO di Unicredit, ha ironizzato sulle paranoie complottiste italiane a proposito delle strategie fran-

cesi nei confronti di Mediobanca e, soprattutto, di Generali. Nessun tentativo di acquisizione, ha detto nella sua intervista a «La Stampa»: staremo a vedere. Nel frattempo, tuttavia, non possiamo rimanere con le mani in mano. Anche Bolloré sembrava disposto a un accordo di collaborazione con Mediaset. Non a caso aveva firmato un contratto per l'acquisizione di Premium, poi disdetto per dar luogo ad una scalata ostile nei confronti dell'ammiraglia di Silvio Berlusconi. Sono episodi che dimostrano quanto siano credibili determinate affermazioni.

Di fronte a situazioni del genere il Parlamento non può chiudere gli occhi, né richiedere il sempre tardivo intervento del Governo; deve vigilare prima che i buoi scappino dalle stalle. Dovremo quindi discutere su come colmare questo vuoto, nella consapevolezza che la sola Commissione finanze, oberata di tante incombenze, non possa essere l'unico presidio. Del resto i problemi hanno una dimensione tale da non poter essere ignorati, com'è avvenuto in questi anni. Che cosa c'è dietro la crisi delle banche italiane, il cui ruolo negli equilibri complessivi di sistema è così determinante? Siamo un Paese bancocentrico, come spesso sentiamo ripetere: il suo sviluppo economico complessivo, in altre parole, dipende dal funzionamento di quest'importante infrastruttura.

Degli scricchiolii del sistema ci siamo resi conto con grave ritardo. Già nel 2012 il Fondo monetario internazionale aveva lanciato un allarme, lasciato cadere. Allora gli incagli e le sofferenze avevano superato il livello di guardia, avendo raggiunto una dimensione inferiore solo alla Grecia e all'Irlanda. Se ne è forse discusso in qualche parte? Sono stati presentati atti di sindacato ispettivo? Il Governo ha reso un'informativa spontanea al Parlamento? Solo un assordante silenzio, figlio degli scarsi presidi istituzionali posti a difesa del risparmio italiano.

Una delle giustificazioni addotte per affrontare, *a posteriori* questo problema è stata quella della grave crisi economica del Paese, della sua destrutturazione industriale, con una perdita di circa il 25 per cento del suo potenziale produttivo. C'è naturalmente del vero in questa diagnosi, ma essa è caratterizzata anche da parzialità.

Si dice - ma il dato va verificato - che più del 70 per cento delle insofferenze riguardino aziende di medie dimensioni. Il caso di Sorgenia, che appartiene alla galassia De Benedetti, sembrerebbe confermare il caso. Sennonché i conti non tornano, di fronte alla dimensione del fenomeno.

Ed ecco allora il necessario approfondimento. Oltre la metà dei crediti incagliati riguarda l'edilizia: il grande buco nero di questo Paese, dalla cui dinamica dipende circa il 20 per cento del PIL. Il crollo di quel mercato, causato dalle improvvide misure dell'austerità montiana, ha prodotto un effetto a valanga. Ha determinato insolvenze diffuse. Avendo prodotto un crollo dei prezzi di mercato, nell'ordine del 30-50 per cento, ha compromesso il sistema delle garanzie, costringendo i singoli istituti di credito a corrispondenti aumenti di capitale. E che dire dei titoli del debito pubblico acquistati e poi sottoposti alla falcidia delle perdite in conto capitale? Perdite che non potevano essere ammortizzate, per le disfunzioni del sistema fiscale, se non nel lungo periodo.

Questo, quindi, è il quadro più realistico: perdite dovute alla cattiva congiuntura, alla crisi del mercato immobiliare e all'esigenza del fisco italiano di fare cassa; oltre che alle malversazioni di *manager* più attenti alle proprie prebende - non sempre legali - che a guidare con «disciplina ed onore», secondo il disposto dell'articolo 54 della nostra Costituzione, le imprese di cui erano responsabili. E che l'esercizio del credito debba essere considerato una «funzione pubblica», seppure in senso lato, è tesi che non può essere smentita.

Le cose che ho appena detto, almeno per quanto ci riguarda, pesano come un macigno. Dimostrano quanto sia complesso il retroterra che è all'origine di questa crisi, e come ad essa non si possa far fronte ricorrendo solo a misure estemporanee. Dobbiamo prevenire l'insorgere di altri eventuali piccoli o grandi disastri, e questo sarà possibile solo se, nel corso dell'indagine della Commissione d'inchiesta, sapremo individuare i necessari presidi istituzionali, che non lascino solo ai "non responsabili" di settore il compito di una vigilanza esclusiva ed assorbente.

Anticipiamo fin da ora quella che sarà una nostra proposta. Vogliamo giungere, quanto prima, all'istituzione di una Commissione di vigilanza sul credito, con il compito di presidiare l'intera materia, senza peraltro interferire con le prerogative degli altri organi preposti. Ma se abbiamo una Commissione parlamentare che vigila sull'anagrafe tributaria, credo che, a maggior ragione, un'attenzione analoga debba essere riservata ad un settore così comportante, per tutelare i risparmi delle famiglie italiane che rappresentano la grande risorsa del nostro Paese.

Per tutte le ragioni sinora descritte, il Gruppo ALA-SCCLP non può non votare contro il provvedimento al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

*BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, per chiudere la partita Monte dei Paschi, tenuta strumentalmente in piedi dal Governo Renzi fino al *referendum* del 4 dicembre scorso, favoleggiando, come tutti ricordiamo, di accordi salvifici per un aumento di capitale "di mercato", realizzati - come tutti ricordiamo - con il Fondo del Qatar, i Fondi Atlante 1 e 2 (che peraltro così tanto privati non sono) e di altri presunti investitori privati, alla fine - come tutti già sapevamo - ci sono voluti i soldi degli italiani. Senza i soldi degli italiani la partita Monte dei Paschi di Siena non si sarebbe mai chiusa, nonostante gli annunci dell'ex Presidente del Consiglio, che - come tutti ricordiamo - invitava, anzi caldeggiava, risparmiatori ed investitori a comprare azioni di quella che era una banca già tecnicamente fallita. Infatti, quell'intervento privato è miseramente fallito. A parte la evidente insufficienza di Atlante 1 e 2, chi mai avrebbe dovuto impegnare ingenti risorse su un'operazione tutt'altro che "buona", come ripeteva invece l'ex *Premier*? Quel fallimento è stato sancito, infine, dalla BCE che, negando la proroga di

venti giorni per chiudere il ventilato aumento di capitale "di mercato", evidenziava come quei soldi, per avrebbero consentito alla banca di poter stare in piedi, non c'erano e andavano trovati.

Tale fallimento fa emergere la questione vera: di chi è la responsabilità? E cosa ha portato all'attuale situazione di Monte dei Paschi, che non può che definirsi di grave rischio sistemico? Altro che la minimizzazione con la quale si è espresso il Governo Renzi prima e l'attuale Esecutivo poi. Come minimizzare ancora ciò che è successo in quella banca? Vi sono state responsabilità ampie delle istituzioni, che non avrebbero dovuto nascondere la verità sotto il tappeto e che avrebbero dovuto evitare che fosse la Banca centrale europea a dire al nostro Paese che per il salvataggio di Monte dei Paschi servivano altri 4 miliardi di euro; responsabilità del Governo Renzi e delle forze politiche che lo hanno sostenuto e incoraggiato nel procrastinare adeguati interventi, quelle stesse che sostengono oggi l'attuale Esecutivo.

Non è un caso che questo decreto-legge sia stato adottato solo dopo che i buoi sono usciti dalla stalla. Ma quella stalla e quei buoi vengono tutti da un territorio e da un'area geografica e culturale dove le responsabilità del Partito Democratico sono tante e rilevanti. Ed è necessario che la verità venga detta fino in fondo gli italiani. È necessario che le responsabilità, vaste e intrecciate, vengano appurate. È necessario che i cittadini risparmiatori, visto che ci mettono i loro soldi, conoscano con "chi" e per "quanto" Monte dei Paschi è esposta (per miliardi e miliardi di euro). Tale attività deve essere propria del Parlamento, certo, nei limiti e nel perimetro dell'azione parlamentare e della rappresentanza dei cittadini, che non va confusa con altre azioni e con altri mandati, come quello della magistratura.

E certo nei limiti e nel perimetro di una seria attività parlamentare c'è la conoscenza, attraverso una Commissione d'inchiesta, che appuri tutto ciò che c'è da appurare riguardo a errori, indugi, lacune in vigilanza e intrecci di interessi, ma anche riguardo a questioni per così dire tecniche, che poi così tecniche o solo tecniche non sono. Tipo quella di chi si sia avvantaggiato (e come) dell'improvviso aumento, a mercato chiuso, dei titoli di altre banche in difficoltà, come Carige o la Banca popolare di Vicenza in concomitanza con la decisione del Governo di sborsare venti miliardi. Ciò peraltro ha costituito il precedente per cui, nel nostro Paese, alcuni risparmiatori e alcuni azionisti sono di serie A, mentre altri sono di serie B. Sembrano questioni solo tecniche, ma esse hanno distinto i risparmiatori italiani in quelli del Monte dei Paschi da un lato, tutelati fino a dove è stato possibile, e nei risparmiatori veneti dall'altro, molto poco tutelati da un'iniziativa che, con la scusa delle questioni tecniche, ha reso vuoto il loro portafoglio, senza poter essere coperti da un intervento come quello su Monte dei Paschi, che invece tutelerà giustamente quei risparmiatori.

La questione delle cosiddette sofferenze (*non performing loans*) non è certo confinata a Monte dei Paschi. Da molto tempo sofferenze e crediti deteriorati dell'intero sistema bancario hanno raggiunto e superato il livello di guardia; un'esondazione che avrebbe necessitato di interventi diversi e tempestivi. Ciò non è avvenuto, forse perché era previsto che si dovesse aprire il paracadute pubblico solo per il Monte dei Paschi di Siena; soldi della collettività che, in continuità con il precedente, questo Governo utilizza con

uno strumento, come questo decreto-legge, alquanto anomalo. Anomalo nella forma, perché, come si è reso noto in queste ultime ore, la Commissione europea non era minimamente informata e non aveva condiviso questo tipo di intervento. Anomalo nell'*iter* di conversione: questo provvedimento era già stato incardinato alla Camera, poi improvvisamente è stato ritirato e portato in Senato, dove, certo, i numeri non facevano ben sperare in un'approvazione facile, esponendo il Paese a un grande rischio nel rischio, ma preferendo liberare la Camera per gli interessi di un sistema politico, guidato dal Partito Democratico, che per una legge elettorale venderebbe qualsiasi cosa, anche il salvataggio dei risparmiatori. Ancora una volta, l'interesse di un partito, l'interesse di un uomo politico, sulle elezioni, sulla legge elettorale, su tutto ciò che serve al sistema politico per salvaguardare se stesso, espone a un rischio mortale il sistema Paese e tutti gli italiani.

Il provvedimento è anomalo nella sostanza, perché manca una parte rilevante. Nonostante il titolo, questo decreto-legge non attua, né garantisce il rispetto dell'articolo 47 della Costituzione che dovrebbe essere, invece, la guida del provvedimento. Ringrazio Giulio Tremonti, che stamattina ha espressamente e autorevolmente trattato questo aspetto tutt'altro che marginale nella discussione, dato che compito della Repubblica - e quindi di questo Parlamento - è promuovere e tutelare il risparmio. Da questo punto di vista, il provvedimento, infatti, a noi appare irragionevole perché, con riferimento ad altri interventi, sancisce che - e prendo a prestito ancora le efficaci parole del senatore Tremonti - alcuni risparmiatori sono subordinati e altri lo sono meno.

Il decreto-legge che stiamo discutendo costituisce una stampella pubblica per il Monte dei Paschi. Nella sostanza, siamo di fronte a un intervento di nazionalizzazione, attraverso l'istituzionalizzazione di un fondo da 20 miliardi di euro, già approvato dal Parlamento, con l'intento di evitare l'adozione di misure come il *bail in*. Vorrei, però, ricordare che, in presenza di gravi e diffuse responsabilità, il *bail in* non scatterebbe: il creditore non può essere penalizzato, dopo essere stato anche imbrogliato.

Le risorse appostate per il salvataggio sembrano mettere d'accordo tutti. Esse, infatti, servono a una conversione forzosa delle obbligazioni; sono utilizzate, cioè, dal Ministero dell'economia per sottoscrivere nuove azioni e per rilevare quelle che saranno date in cambio ai piccoli obbligazionisti subordinati, le quali saranno, però, pagate con obbligazioni ordinarie. L'obiettivo è salvaguardare i risparmiatori *retail* che riuscirebbero a recuperare l'intera somma. Ecco, questioni molto tecniche, ma che poi diventano di sostanza anche politica.

Quindi, chi più chi meno, sono tanti i potenziali vincitori di questa partita. L'unico vero perdente è lo Stato italiano. Sono sicuramente i contribuenti a sopportare i costi necessari a garantire la stabilità finanziaria. Una sorta di *burden sharing* - così come la definisce la direttiva europea - al contrario: noi siamo quelli truffati e penalizzati, ma anche coloro che devono garantire quelle stesse truffe. Da questo punto di vista appare lecita la perplessità, espressa da più parti, nella quale si evidenzia una possibile discrasia tra il testo del decreto-legge per salvaguardare investitori e risparmiatori e quello della direttiva cui intende far riferimento.

Insomma, al di là delle cose future, ad oggi gli unici certi vincitori di questa complessa partita giocata su più tavoli sono i soliti noti: i consulenti, le agenzie di *rating*, quel sistema finanziario che - concludo, signor Presidente - ha tratto profitto dalle poco nobili operazioni compiute dal Monte dei Paschi di Siena. Su questo grave stato dei fatti si fonda l'ormai improcrastinabile esigenza di far luce sulle reali responsabilità.

Intanto, annunciando il voto contrario del mio Gruppo a questo provvedimento, noi chiediamo subito la verità, non solo sulle liste dei nomi, non solo su coloro che hanno responsabilità vere, ma su quale azione è stata messa in atto dal nostro Governo per evitare che in questi mille giorni di Governo Renzi gli unici a vincere possano essere stati i saccheggiatori del nostro sistema finanziario e bancario che, uno dopo l'altro, ha visto cadere pezzi importanti, gettati in pasto alla speculazione, a quegli investitori internazionali che, grazie ad alcuni decreti-legge, hanno potuto fare un boccone ricchissimo del risparmio degli italiani. Tanto poi sarebbe arrivata la garanzia dello Stato, quindi sempre i soldi degli italiani. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Alicata)*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, come è noto l'obiettivo del decreto-legge in esame è preservare la stabilità finanziaria del sistema bancario italiano, intervenendo a garanzia delle passività degli istituti di credito, nel rispetto della disciplina comunitaria in merito ad aiuti di Stato; rispetto che è stato riconosciuto dalla Commissione europea.

L'accesso delle banche alla garanzia statale non deve essere inteso come una misura limitata a intervenire in ordine alle emergenze contingenti, con una immissione di liquidità che non sia in relazione a obiettivi strutturali. La condizione per usufruire dei benefici è che sia possibile ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine ed i requisiti patrimoniali degli istituti di credito. In altri termini, l'intervento da parte dello Stato deve essere congruo, sotto il profilo finanziario, alle dimensioni dell'istituto di credito interessato e ai suoi livelli di patrimonializzazione. Le garanzie da parte delle banche devono essere reali e un percorso positivo in tale direzione è già stato in parte avviato, se pensiamo al valore degli accantonamenti che già oggi sono pari al 60 per cento dei 210 miliardi di euro di sofferenze lorde che rappresentano il vero nodo di fondo. Questo è uno dei punti discriminanti cui è sotteso anche il necessario parere positivo delle autorità competenti nazionali ed europee sulla sussistenza delle condizioni previste ai fini della concessione della garanzia. Non ci sono interventi a pioggia, perché non è riproposta la vecchia logica del passato a tutela più dell'istituto di credito che dei risparmiatori e delle imprese.

Ciò che abbiamo imparato in Italia e sul piano internazionale è che ogni singola crisi ha sempre più immediate connessioni con il sistema ban-

cario nel suo complesso e che governare la transizione a condizioni finanziarie e patrimoniali adeguate è il primo obiettivo ai fini della tutela dei risparmiatori. Vi è un principio di responsabilità che va tutelato ed apprezzato. Abbiamo anche compreso come di fronte alla crisi bancaria la strada maestra è limitare le attività di *trading* delle banche, dunque di acquisto e vendita di prodotti finanziari, e puntare invece sul sostegno delle imprese. Una tale visione richiede politiche attive e non soltanto in una dimensione nazionale, ma in primo luogo europea.

In tale contesto è essenziale riconoscere il rapporto fondamentale che intercorre con il territorio, come nel caso delle banche di credito cooperativo (BCC), la cui riforma abbiamo discusso e approvato, con esiti e requisiti che nel loro insieme possiamo definire soddisfacenti. In relazione alle BCC insediate nelle Province autonome abbiamo richiesto un'applicazione flessibile del criterio di operatività esclusiva nelle stesse Province, prescritto dalla riforma del 2016. Con l'accoglimento del nostro emendamento si eviterà la chiusura di due sportelli da decenni operativi nelle province limitrofe, in zone non altrimenti servite, come per esempio nella località di Arabba, in Provincia di Belluno. Tale misura rafforzerà non solo le casse Raiffeisen interessate a mantenere questi sportelli, ma anche il gruppo bancario autonomo di Bolzano che è in fase di costituzione. Ribadisco che non vi è nessuna intenzione di aprire ulteriori sportelli nelle vicine Province; si tratta unicamente di mantenere un servizio già esistente in favore della popolazione di montagna.

Ringraziamo il sottosegretario Baretta e il presidente relatore Marino per la grande sensibilità dimostrata nei confronti del nostro territorio. Per queste ragioni il Gruppo Per le Autonomie voterà a favore della fiducia posta dal Governo. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, i senatori di Sinistra Italiana voteranno contro la conversione di questo decreto-legge, e non soltanto perché è stata come al solito posta la fiducia, ma proprio per il suo contenuto.

Perché questa nostra ostilità? Da parte nostra non è stata assolutamente mai messa in discussione la necessità di un intervento da parte dello Stato nel settore bancario, per le banche in crisi; anzi, noi abbiamo sempre denunciato, anche nelle discussioni avvenute in Senato sui presupposti di costituzionalità e sulla istituzione di una Commissione d'inchiesta, la totale inerzia del Governo e la tardiva emanazione del decreto-legge. E, quindi, non è stata mai assolutamente messa in discussione la necessità di un decreto-legge, di un intervento, ma anzi, abbiamo sempre sostenuto che andasse compiuto molto prima.

Ci siamo trovati di fronte a un fatto sul quale magari la Commissione d'inchiesta potrebbe fare chiarezza. Il Governo Renzi, continuando a dare, peraltro in modo reiterato - penso anche alle dichiarazioni del ministro Padoan - continue rassicurazioni sulla solidità del sistema bancario e sulla non necessità di un intervento, si è rifiutato di fatto di intervenire con tempestività. Ora, questo rifiuto ha pesato e pesa ancora oggi come un macigno e rimane una delle eredità gravose dell'incapacità del Governo passato - in qualche modo ereditata anche dal Governo attuale - di intervenire per tempo e di fare in modo di evitare ulteriori problemi.

Tra l'altro, un intervento tempestivo da parte dello Stato avrebbe quasi con certezza evitato un'esposizione così elevata, perché probabilmente le risorse occorrenti sarebbero state assolutamente inferiori rispetto ai 20 miliardi che poi si è stati costretti a mettere in campo per sostenere l'intervento stesso. Quindi, se lo Stato fosse intervenuto almeno sei mesi fa, avremmo avuto un risparmio secco per le casse dello Stato e, quindi, per le tasche dei contribuenti italiani.

Non solo: quando una banca entra in crisi, va incontro a un destino certo che ne rende esponenzialmente più difficile e costoso il salvataggio perché, oltre tutto, si depaupera completamente la fiducia e, quindi, la capacità di trattenere i capitali. Vorrei soltanto ricordare che, solo nelle ultime settimane, da MPS sembra siano usciti almeno 12 miliardi di euro di liquidità - per capirci - e quindi il tempo, in questo caso, era una variabile assolutamente determinante.

Ora, entrando nel merito del decreto-legge in esame, ribadiamo che il punto non è quello che peraltro abbiamo sempre auspicato, e cioè un intervento di nazionalizzazione, ma a quali condizioni e per fare cosa. Noi abbiamo tentato, con gli emendamenti proposti in Commissione e, per la verità, anche con una serie di punti inseriti nella mozione presentata alla Camera da Sinistra Italiana, di introdurre all'interno del decreto-legge una serie di modifiche - a nostro avviso - assolutamente fondamentali per apportare quei miglioramenti necessari proprio in tema - vorrei qui ricordarlo - di maggiore tutela dei risparmiatori, dei piccoli debitori per mutui per l'acquisto - per esempio - della prima casa e della garanzia della piena occupazione del personale dipendente degli istituti di credito coinvolti nei salvataggi bancari.

Mi riferisco, inoltre, alle proposte di maggiore trasparenza sulle esposizioni delle banche salvate verso i grandi debitori insolventi; alle sanzioni certe e adeguate per i dirigenti che hanno guidato le banche a un esito così grave e all'introduzione di percorsi non solo formativi, ma anche di vera e propria informazione finanziaria. Parlo altresì delle proposte di introdurre nel sistema bancario il principio di separazione tra banche commerciali e banche d'affari, nonché misure agevolative per i Comuni associati in unioni di Comuni per la ristrutturazione del debito degli enti territoriali, che è un elemento, questo, certamente non secondario soprattutto per l'impatto che ha sulla vita delle comunità locali.

Lungo questa direzione sono stati apportati alcuni miglioramenti al provvedimento, ma rimane aperta una serie di questioni che riteniamo assolutamente cruciali, a cominciare da quella della trasparenza. Ancora una volta la maggioranza ha fatto una scelta precisa, che è quella di non rendere

pubblici i nomi dei grandi debitori, come da noi - ma non solo - chiesto sia in Commissione che in Assemblea. E questo elemento dell'opacità è grave.

Chiediamo che siano resi noti i nomi - mi riferisco alla famosa *black list* - perché abbiamo spirito voyeuristico o giustizialista? No: lo chiediamo perché si tratta di un atto fondamentale nell'interesse pubblico, al fine di rendere evidenti chi sono i soggetti che hanno creato i problemi, nonché gli intrecci politici e le convenienze, anche per capire la storia recente del Paese.

È evidente a tutti quali sono stati gli intrecci politici e finanziari che hanno portato alla odierna situazione. Un rapporto di debito o credito è anzitutto una relazione di potere ed è fondamentale che, nel momento in cui una banca riceve oltretutto un salvataggio con risorse pubbliche - e soldi dei contribuenti - si ricostruisca la trama del potere che ne ha determinato il fallimento. La questione riguarda non soltanto l'incapacità di *manager*, ma anche l'intreccio di potere. Il provvedimento in esame ha invece scelto la strada non della trasparenza, ma dell'opacità. Spero che arriveremo alla costituzione della Commissione di inchiesta e che almeno essa possa intervenire per dissolvere la totale opacità.

Passo poi a un'altra questione assolutamente fondamentale. Come accaduto anche oggi, si continua a dare informazioni errate ai cittadini proprio sul fronte della tutela del risparmio e dei risparmiatori, che è una delle questioni fondamentali che il provvedimento avrebbe dovuto trattare. Certamente la Commissione ha allargato l'ambito di chi ha diritto ai rimborsi forfettari previsti per gli obbligazionisti azzerati dalle note quattro banche, ma la formulazione che si è scelta continua in realtà a presentare una serie di ambiguità, anche perché rischia di escludere una serie di casi. Penso - ad esempio - al caso che coinvolge i coniugi o la separazione dei *dossier* contestati, che rischiano di essere completamente esclusi. Quindi, si corre il rischio oltretutto di dare vita a un'evidente ingiustizia. Il testo approvato dalla Commissione, su cui è stata posta la fiducia, fa infatti riferimento soltanto al trasferimento con atto tra vivi (cioè donazione) che coinvolge il coniuge, escludendo invece i casi più frequenti della divisione dei *dossier* contestati e della divisione dei beni a seguito di divorzio. Come vedete, si continua con un'impostazione che non è certamente di ampia tutela del risparmio.

Vorrei poi affrontare un'altra questione. Per noi non era in discussione l'intervento dello Stato, perché è quello che abbiamo sempre auspicato. Il problema sono le condizioni con cui esso avviene. Se ci fosse stata la volontà di perseguire i *manager* infedeli - anche la questione del tetto degli stipendi è un'altra vicenda affrontata, a nostro avviso, in modo assolutamente blando - di salvaguardare l'occupazione, di nominare vertici rinnovati e dare loro una missione di interesse pubblico, ovvero il rilancio dell'erogazione di credito a famiglie e imprese, allora noi saremmo stati d'accordo. L'Italia ha, infatti, bisogno di una grande banca pubblica che supporti la politica industriale e il rilancio dell'economia, a partire dagli investimenti necessari - per esempio - per la riconversione ecologica dell'economia. Ma se tutto va in continuità con il passato e l'ingresso del capitale pubblico è interpretato solo come ponte da un passato che conosciamo a un futuro che si prospetta simile, con *manager* impegnati a risanare i conti sulle spalle di lavoratori e

clienti per arrivare nel più breve tempo possibile alla privatizzazione degli *asset*, allora non ci siamo proprio. La nostra impressione è che, invece, dopo l'intervento pubblico, si voglia proprio perseguire questa strada.

Per tutti questi motivi, non daremo la fiducia e voteremo convintamente contro il decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

MARINO Luigi *(AP (Ncd-CpI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi *(AP (Ncd-CpI))*. Signor Presidente, i responsabili dei fallimenti e delle cattive gestioni delle banche, come delle imprese, devono essere puniti e, possibilmente, con pene severe. Questo tema non riguarda però il voto di oggi. Il voto di oggi non riguarda neanche un'ipotetica inversione di tendenza. Dopo anni di privatizzazione del sistema bancario, oggi di fatto potremmo iniziare una nuova era di nazionalizzazione. Non è questo il voto di oggi. Il voto di oggi non significa che, sempre e comunque, risparmiatori e investitori siano collocati sullo stesso piano e che, sempre e comunque, siano ristorati con i soldi dei contribuenti. Il voto di oggi è sulla fiducia, e non al Governo, ma nel risparmio come bene pubblico.

Il decreto-legge del Governo, migliorato dal lavoro della Commissione, che ha avuto un Presidente relatore attento, competente, comprensivo e disponibile e la partecipazione del sottosegretario Baretta, che ha seguito in Commissione il suo esame, tutela la stabilità del sistema bancario italiano? Protegge il risparmio? Impegna con serietà e rigore i soldi pubblici? La risposta del Gruppo di Area Popolare a queste domande cruciali è sostanzialmente positiva. Conseguentemente, il nostro voto sarà convintamente favorevole al provvedimento e, quindi, anche al Governo.

Nel dibattito politico e mediatico sulle banche in Italia si è fatto di ogni erba un fascio. Si è gettato parecchio e masochistico discredito sul sistema bancario italiano. Noi non difendiamo tutte le banche, così come non difendiamo tutte le imprese o tutte le persone. Siamo, però, profondamente convinti che, senza un efficiente e produttivo apparato industriale accompagnato da un robusto sistema bancario, l'economia del nostro Paese non potrà generare ricchezza e non potrà riprendersi. E senza ripresa e senza ricchezza, non ci può essere comunque redistribuzione.

Come pensiamo che la democrazia economica si rafforzi con un tessuto di piccole, medie e grandi imprese, così riteniamo che occorrano grandi banche, accanto a banche del territorio efficienti e robuste proprio perché integrate tra di loro. Per questo motivo abbiamo approvato la riforma delle banche popolari e poi la riforma delle banche di credito cooperativo. Capisco, ma ovviamente non condivido, le ragioni catastrofiste - anzi, apocalittiche - di chi questa mattina, in Aula, ha ironizzato sullo sgarbo - così è stato definito dal Ministro dell'economia e delle finanze - dello *spread* pari a oltre 200 punti e, allo stesso tempo, non ricorda "la trave nel suo occhio", quando nel novembre del 2011 lo *spread* era pari a 574 punti rispetto al Bunde-

sbond. Questa volta, poi, non è soltanto l'Italia al centro delle attenzioni sullo *spread*.

Capisco, ma certamente non condivido, le nobili ragioni di chi si è subito dichiarato d'accordo con il decreto-legge in esame, salvo poi vedere oggi il Gruppo di cui è Presidente votare per l'incostituzionalità del provvedimento. Capisco che chi ha nel suo programma la decrescita felice, che non condivido, arrivi a pensare alla banca come a una rivendita di sali e tabacchi e arrivi alla conclusione che le banche italiane abbiano vampirizzato l'economia del Paese e che questo sistema bancario è marcio. Noi no: noi siamo dall'altra parte e diciamo che il sistema bancario italiano, con tutti i suoi difetti, non è certamente tra i peggiori del mondo e, anzi, forse è tra i migliori. Qualcuno si è esercitato, anche questa mattina in Aula, nel reclamare una scissione tra banche commerciali e banche di finanza. Le banche italiane sono prevalentemente banche commerciali e lo dimostrano i dati. Gli impieghi sugli attivi delle banche italiane sono di 10 punti superiori alla media europea e, soprattutto, le attività di finanza strutturata sono fortemente al di sotto della media europea. Solo sui derivati le banche italiane hanno una quota del 6 per cento, contro una media europea intorno al 15 per cento.

I problemi degli intermediari bancari italiani, quindi, derivano non dalla finanza, ma dal finanziamento dell'economia reale. Guardiamo alla storia antica e recente del nostro Paese. Se l'Italia è ancora un paese industriale, se l'Italia è cresciuta tanto da diventare e da rimanere la seconda potenza manifatturiera in Europa - come ricordiamo spesso - lo deve anche al modo in cui è stato erogato il credito nel nostro Paese. Se l'80 per cento delle famiglie italiane ha la casa in proprietà *(Commenti del senatore Airola)*, lo si deve anche ai finanziamenti erogati dalle banche. D'altronde, la crescita dei crediti deteriorati nel decennio, che ha eroso il patrimonio delle banche e ne ha compromesso la redditività, è un segno dello stretto legame italiano tra banche ed economia reale. Quando in un decennio di crisi il PIL ha perso 10 punti e la produzione industriale italiana è calata del 25 per cento - praticamente ha chiuso un'impresa su quattro - molti debitori non sono stati in grado di restituire i prestiti. Con buona ragione, si può affermare che la crisi finanziaria delle banche americane si è trasferita all'economia reale europea e italiana e dall'economia reale europea si è riverberata sulle banche italiane. Eppure, su 563 banche italiane, i casi di crisi - piuttosto ridotti, considerate le premesse - sono una decina. Lo dico a chi sostiene esservi una contraddizione da parte del Governo, che parlerebbe di un sistema che tiene ma al quale poi apporta - come abbiamo fatto negli ultimi mesi - 20 miliardi di risorse.

Non è una contraddizione. Noi prendiamo l'assunto che le difficoltà di un intermediario bancario si spostano rapidamente sul sistema nel suo complesso e, quindi, si autorizza il Governo a sostenere la liquidità con strumenti e garanzie e a procedere alla ricapitalizzazione prudenziale, proprio per rendere solvibile quell'istituto, mettendo però in protezione tutto il sistema.

E quindi il tutto: sostegno alla liquidità, ricapitalizzazione, interventi sulle quattro banche in risoluzione hanno l'unico obiettivo di tutelare la stabilità del sistema, ossia rafforzare la fiducia nel sistema.

È stato detto che la fiducia è un bene pubblico, che è facile distruggerla ma molto difficile ricostruirla. E la fiducia si rafforza con interventi di questa natura, proteggendo i risparmiatori che si sono assunti rischi in modo inconsapevole e creando condizioni di rilancio e di sostenibilità delle imprese bancarie.

È stato opportuno - come ha richiamato il relatore in apertura del nostro dibattito - l'inserimento del tema dell'educazione finanziaria. Non è mai troppo tardi, anche se gli investitori *retail* hanno già capito che è finita un'epoca e siamo in una stagione di transizione, nel senso che stiamo passando dalla banca infallibile alla banca che può fallire, e dunque occorrono educazione di risparmi sui rischi e, ovviamente, più controlli serrati sulle banche.

A noi, quindi, il decreto-legge in esame appare una cosa giusta, una cosa opportuna, una cosa necessaria a favore di un sistema che, rispetto a quelli degli altri principali Paesi occidentali, ha goduto di ridotti interventi dello Stato. Ma, proprio per questo motivo, noi riteniamo oggi indispensabile che il provvedimento venga approvato e che ciò avvenga con il più largo consenso del Senato. *(Applausi dal Gruppo AP (Ncd-CpI) e del senatore Fornaro)*.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, a parte le falsità che ho sentito pronunciare in quest'Aula da parte della maggioranza su come nasce la crisi, mi auguro che prima o poi essa riprenda il contatto con l'esterno, perché l'ultimo intervento mi sembra abbastanza distante da quanto succede in Italia.

Torniamo però al decreto-legge in esame. Tempo fa questa maggioranza ha chiesto in Aula 20 miliardi, e noi abbiamo chiesto in quale modo li voglia spendere. Ci sembra il minimo: siamo il Parlamento, siamo quelli che approvano la legge di stabilità e quelli che definiscono, punto per punto, come spendere i soldi degli italiani.

Nessuno ci ha risposto, e allora abbiamo atteso il decreto-legge, con la speranza che fosse più chiaro. Nulla da fare. Anche nel decreto-legge non viene in alcun modo chiarito o specificato come verranno spesi i 20 miliardi. In base all'articolo 24, sembrava che i 20 miliardi dovessero coprire sia la parte della patrimonializzazione, ossia l'acquisto delle azioni delle banche, sia le garanzie; e, invece, scopriamo che non è proprio così. Non si capisce quante garanzie potremo dare e quante ne acquisteremo. Noi buttiamo 20 miliardi in strada e guardiamo cosa accade. Il primo che arriva se li prende. Per ora, se li è presi Monte dei Paschi, con la garanzia, su una emissione di sette miliardi.

Ora, vorrei ricordare che questo provvedimento è collegato comunque alla *banking communication*, ossia a quella comunicazione che ci arriva dalla Commissione europea in cui si stabiliscono alcune modalità da cui poi deriva la BRRD.

E voglio leggervi il paragrafo 47 di questa comunicazione, dove si stabilisce che «non devono riacquistare strumenti di capitale ibridi, salvo se

una tale misura, eventualmente in combinazione con altre, consente all'ente creditizio di assorbire completamente la propria carenza di capitale».

A tale riguardo, mi ricollego a ciò che ho cercato di spiegare questa mattina. La carenza di capitale del Monte dei Paschi - e mi spiace oggi prendere ad esempio solo il Monte dei Paschi - cambierà quando andranno a vendere - è quando gli ha chiesto la Commissione europea -, anzi a svendere i crediti NPL, ossia i crediti incagliati. Si manifesterà in ogni caso una mancanza di capitale che noi andremo a ripagare e a garantire. Alcuni economisti già hanno sollevato la questione del paragrafo 47 della *banking communication*, ossia se fosse corretto che il Monte dei Paschi riacquistasse o meno le obbligazioni emesse. Ma ormai sappiamo benissimo che dobbiamo attendere, perché la giustizia ogni tanto fa giustizia e i vostri provvedimenti di solito vengono bocciati. E, quindi, ci aspettiamo una bocciatura anche su questo.

Ma torniamo ai crediti NPL. Essi derivano dal mancato pagamento di un credito alla banca. Ci sono, però, due questioni, la prima delle quali è l'impossibilità del debitore di pagare. È logico: c'è una crisi in Italia e in Europa e, se non posso pagare, esiste una scusante. E voi tempo fa avete fatto un provvedimento in cui avete stabilito delle procedure di escussione della garanzia in modo molto più stringente, sempre a danno dei cittadini, per i quali c'è subito l'escussione, avendo tagliato i tempi e quant'altro. Per altri debitori delle banche, invece, nessuno fa le procedure di escussione, perché essi sono i grandi prenditori, ossia i grandi debitori delle banche.

Sui giornali si parla molto del fatto che bisogna fare i nomi - e qualcuno li ha fatti - ma non l'abbiamo previsto nella legge. Nella legge è stato stabilito, con un gioco di parole, che ci sarà una relazione nella quale sono indicate le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito del credito dei soggetti nei cui confronti l'emittente vanta credito. In sostanza non sapremo mai né chi ha preso i soldi né chi li ha dati - la colpa è anche di chi li ha dati - e sappiamo benissimo che i grandi debitori si chiamano «grandi» perché hanno delle esposizioni enormi. Quindi, la colpa non è dei poveri cittadini che sono in crisi e sono stati licenziati (succede anche questo). E anche nel piano di ristrutturazione del Monte dei Paschi ci saranno degli esuberi, ma facciamo la marchetta a Zeller per non chiudere due sportelli bancari. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Qui vige la marchetta fissa.

A proposito di marchetta, vorrei ricordare alla vice presidente della 6ª Commissione, senatrice Longo, che in Commissione ha votato la marchetta a firma del senatore Turano, che fortunatamente il presidente Grasso ha dichiarato inammissibile. Quindi dovrebbe tacere, così come dovrebbe tacere sull'incontro avuto con il senatore Zanda in cui si è prospettata di dare la Presidenza della Commissione di inchiesta sulle banche a un componente del Gruppo AL-A, del quale fa parte il senatore Verdini, che è stato rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita e truffa per il fallimento della banca Credito cooperativo fiorentino. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ma stiamo scherzando?

Avete chiesto 20 miliardi di soldi ai cittadini e continuate a non sapere assolutamente qual è la ricetta per risollevare il sistema bancario italiano.

Noi abbiamo presentato degli emendamenti. In uno abbiamo proposto di inserire, nelle note integrative di bilancio, alcune informazioni utili per quegli investitori che vogliono investire nelle banche, ma è stato bocciato. Abbiamo poi chiesto una limitazione dei compensi e la sostituzione degli amministratori: se metto dei soldi pubblici in una banca in crisi, come minimo penso che gli amministratori non siano in grado e, quindi, pongo il vincolo. E, invece, non abbiamo voluto mettere il vincolo perché abbiamo paura del mercato.

Mi è venuta allora un'idea: perché stiamo facendo un provvedimento che stanzia 20 miliardi di euro senza stabilire dove vanno, quando un'altra banca sta chiedendo un aumento di capitale di 13 miliardi? Forse stiamo parlando del Monte dei Paschi. Ma esiste anche un altro problema: siccome in questi quattro anni il Governo e la maggioranza non sono stati in grado di gestire la crisi bancaria, si teme che anche questi 13 miliardi non arrivino dagli investitori e, quindi, si cerca di coprire e spostare sempre l'argomento.

Avrei mille altre cose da dire sul provvedimento in esame. Se lo si legge attentamente, si capisce che la maggioranza non è in grado di gestire il Paese e non è in grado in alcun modo di risollevare il sistema bancario. Occorre, per forza, fare la separazione bancaria che, è il primo punto fondamentale per ristabilire la fiducia nel sistema bancario italiano.

Noi, come Movimento 5 Stelle, non intendiamo assolutamente dare la fiducia a questa maggioranza e agli amici della mazza e della pallina che vanno a giocare a golf. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scorso 21 dicembre il Parlamento ha chiuso i lavori votando a grande maggioranza una risoluzione che autorizzava il Governo a emettere titoli del debito pubblico, fino a un massimo di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, per l'eventuale adozione di provvedimenti finalizzati ad assicurare la stabilità economico-finanziaria del Paese, il rafforzamento patrimoniale del sistema bancario e la protezione del risparmio.

Come ben sapete, l'«eventuale» è immediatamente divenuto certo e la risoluzione si è trasformata in un decreto-legge, che rappresenta l'ennesimo tardivo e maldestro tentativo di soccorrere il sistema bancario italiano. È tardivo perché si è costantemente voluto negare l'evidente stato di dissesto di MPS, e non vorrei infierire ricordando quello che l'allora presidente del Consiglio, Matteo Renzi, proclamava il 2 gennaio 2016 su «Il Sole 24 ORE» a proposito del Monte dei Paschi di Siena: «Oggi la Banca è risanata e investire è un affare». Da quel 2 gennaio, il titolo MPS ha perso più dell'80 per cento del proprio valore.

È maldestro, questo tentativo, perché, piuttosto che affrontare nella sua complessità le cause delle difficoltà dell'intero sistema creditizio, che avevano necessità di azioni efficaci e strategiche, si è limitato a interventi

disperati per salvare questo o quell'istituto, per ricompensare, molto parzialmente, chi in quelle banche aveva creduto e investito. E non posso evitare di sottolineare come siano evidenti le disparità di trattamento tra i piccoli risparmiatori di MPS, che saranno integralmente rimborsati, e quelli di altre banche, come la Popolare Etruria, che hanno ricevuto poco più di un'elemosina attraverso la strada del rimborso forfettario.

Il decreto-legge, poi, chiarisce in qualche modo come il Governo intenda risolvere il tema della ricapitalizzazione di MPS, ma niente dice su come lo Stato, che diventa il principale azionista, intenda operare per risanare davvero la banca; uno Stato-azionista che assume una grande responsabilità nei confronti del Paese e che, quindi, avrebbe l'imperativo assoluto di fare chiarezza e indicare la propria strategia, ammesso che ne abbia una.

Abbiamo il dovere di chiederci se siamo di fronte a una nuova statalizzazione del sistema bancario, dopo le grandi privatizzazioni del 1994, oppure, molto più banalmente, se stiamo assistendo a una trasformazione di una banca locale di partito in una banca nazionale di Governo. A questi dubbi si può rispondere solo con una totale trasparenza: il Tesoro ha oggi più che mai il potere e il dovere di indirizzare le scelte della banca, anche a livello - ad esempio - di nomine, e di far sì che il Parlamento ne sia al corrente, per garantire che ogni intervento risponda veramente all'interesse del Paese, e non solo a quello di una parte politica.

Malgrado questi dubbi, da forza sì di opposizione, ma che ha come primo interesse non la polemica politica ma il bene del Paese e dei risparmiatori che hanno investito in queste banche, Forza Italia ha ritenuto, lo scorso dicembre, di dover dare il proprio voto favorevole all'approvazione della relazione che autorizzava un nuovo indebitamento per la stabilizzazione di MPS e di tutto il sistema bancario. Le alternative in quel momento sarebbero state drammatiche. Ma abbiamo posto tre condizioni serie e responsabili, che abbiamo definito per noi irrinunciabili.

La prima è che il Ministro venga in Parlamento a riferire ogni volta che si debbano destinare i fondi a interventi in supporto del sistema bancario. E non è neanche lontanamente pensabile che, ancora una volta, il Governo ritenga di utilizzare i soldi pubblici, i soldi dei nostri cittadini, come meglio crede, senza renderne conto a nessuno.

La seconda condizione è che si metta un limite ai *bonus* e agli emolumenti accessori previsti per i dirigenti delle banche supportate dallo Stato: chi ha amministrato male non può essere ricompensato a spese dei risparmiatori, a maggior ragione in un momento in cui milioni di cittadini italiani riescono a stento ad arrivare alla fine del mese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Infine - ed è questa la richiesta più importante, anche da un punto di vista simbolico, che abbiamo avanzato - abbiamo chiesto che i nomi dei cento debitori insolventi più importanti siano resi pubblici. Era la nostra richiesta - come dicevo prima - più importante e con un significato profondo. Non rispondeva, infatti, solo a un bisogno generico, seppure sacrosanto, di giustizia e trasparenza. Ancora di più, riconosceva il diritto del nuovo azionista di maggioranza, il popolo italiano, attraverso lo Stato italiano, a conoscere nome e cognome di chi, in spregio dei patti e degli obblighi, aveva

contribuito a creare le condizioni per cui ogni cittadino viene oggi chiamato a partecipare al salvataggio di MPS; di chi, grazie al proprio nome, alla forza delle proprie aziende, e forse anche alla vicinanza con la politica, era riuscito a ottenere crediti ingentissimi, per non restituirli nemmeno: una beffa e un danno alla libera concorrenza, per tutti coloro i quali, cittadini e imprese, vivono sulla propria pelle la difficoltà di accedere al credito.

Sono proposte irrinunciabili - come ho detto - condizioni indispensabili per migliorare il provvedimento, per renderlo più credibile e più giusto.

Per questo, i membri di Forza Italia in Commissione finanze - colgo l'occasione per ringraziarli - hanno scelto di presentare pochi e selezionati emendamenti, proprio a significare la serietà e la ragionevolezza del nostro lavoro, disponibili a ogni discussione e approfondimento.

Invece, a tutte le nostre richieste abbiamo ricevuto da Governo e maggioranza solo risposte insoddisfacenti, e i nostri emendamenti in Commissione, pur in una gestione apparentemente aperta ai contributi delle opposizioni, sono stati respinti nella quasi totalità.

È evidente che Governo e maggioranza non vogliono che quei nomi siano resi pubblici, malgrado in molti si siano espressi a favore, tra cui il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, e che perfino il garante per la *privacy*, Antonello Soro, ha dichiarato che non vi fossero rilievi sotto il profilo della protezione di dati sensibili nel caso di pubblicazione dei nomi delle aziende debitorie.

È altrettanto evidente che mal si sopporta ogni ingerenza parlamentare, dato che il testo prevede che il Parlamento prenda semplicemente atto, una volta ogni quattro mesi, dell'eventuale ricorso al debito pubblico per nuove operazioni di salvataggio e supporto.

Voglio riprendere le parole che il ministro Padoan pronunciò durante l'audizione del 12 gennaio. Disse Padoan: «La fiducia è un bene pubblico, caratterizzata da una chiara asimmetria: è molto facile distruggerla, è molto difficile ricostruirla». È vero. E vi chiedo: come è possibile ricostruire la fiducia interrotta tra istituzioni e cittadini, quando voi, maggioranza e Governo, per primi ritenete il Parlamento una seccatura di cui fare preferibilmente a meno?

Avevamo francamente sperato nella possibilità che in Aula si potesse trasformare questo provvedimento in una legge più giusta, attraverso quelle correzioni fondamentali cui ho appena accennato; ma è stata una speranza vana. Il Governo ha posto la questione di fiducia e in quest'Assemblea, come troppe volte è già successo, non ci sarà alcuna discussione, alcun voto sui nostri emendamenti, alcuna volontà di confronto.

Ma perché proprio sul sistema bancario, così cruciale e determinante per il benessere e lo sviluppo del nostro Paese, rifiutate il confronto?

A noi non rimane che un dovere: votare convintamente no alla richiesta di fiducia e continuare a batterci perché i diritti dei piccoli risparmiatori e delle piccole e medie aziende italiane vengano sempre e comunque difesi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

ROSSI Gianluca *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Gianluca *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, vorrei anzitutto ringraziare il presidente Marino per il lavoro compiuto, serio e rigoroso, d'intesa con il Governo, con la maggioranza e anche con parte dell'opposizione, che ha consentito di migliorare i contenuti di uno dei provvedimenti più importanti della legislatura. Come hanno detto sia il presidente Mattarella che il ministro Padoan, la fiducia è un bene pubblico. Si tratta infatti di un fattore essenziale per il funzionamento del sistema bancario.

La crisi economica ha colpito pesantemente famiglie e imprese, mettendo anche in evidenza in parti del sistema bancario carenze gravissime, casi di inadeguata gestione e talora possibili comportamenti illeciti. Per questi, auspichiamo che la giustizia faccia rapidamente il proprio corso e che tutti coloro i quali hanno provocato danni alla collettività, alle comunità locali e ai risparmiatori vengano adeguatamente sanzionati. Ma qual è il ruolo dello Stato di fronte a queste situazioni? Il provvedimento in esame arriva in ritardo? Crea disparità tra banche e banche? Sono tutte domande legittime, ma le risposte che ho ascoltato oggi non le condivido. Ci sono infatti dati oggettivi a supporto di questa mia affermazione. Lo Stato deve evitare effetti sistemici o di contagio della crisi, proteggere la stabilità finanziaria e i risparmiatori, dai più previdenti a quelli che hanno assunto rischi più elevati (più o meno consapevolmente), creare un terreno fertile al finanziamento dell'economia reale attraverso politiche per lo sviluppo, ma senza dirigismo ed invasività pubblica. Lo Stato deve intervenire tenendo conto di un quadro normativo europeo in materia di unione bancaria e di aiuti di Stato.

Ricordo a me stesso che la direttiva europea BRRD, recepita a novembre 2015, ha consentito di sottrarre alcune banche alla procedura ordinaria di liquidazione, essendo esse già commissariate, con potenziali costi che avrebbero ammontato a 12 miliardi, con l'interruzione di tutte le linee di credito e l'immediata richiesta di rientro agli affidati, il licenziamento dei dipendenti ed effetti sistemici molto gravi. Ad un anno di distanza, per Monte dei Paschi di Siena (terzo gruppo bancario italiano, 2.600 filiali, 25.000 dipendenti, milioni di correntisti), che ha evidenziato criticità in presenza di *stress test* in condizioni avverse, si è scelto l'intervento dello Stato, dopo il venir meno della soluzione auspicabile di mercato, con effetti sistemici dai risvolti chiari a tutti noi, al di là della banale polemica politica.

Questioni che hanno visto impegnata la Commissione finanze del nostro ramo del Parlamento da tempo, attraverso due approfondite indagini conoscitive, da cui sono emerse valutazioni, indicazioni e proposte che possono rappresentare, se lo si vuole, un'importante base comune. Il nostro obiettivo, infatti, deve essere quello di aggredire il problema principale del sistema.

La crisi ha danneggiato le aziende e le famiglie, impattando sulle banche con le insolvenze crescenti. Questo ha innescato una spirale che ha condotto all'alto numero di crediti in sofferenza accumulatisi in questi anni nei bilanci del sistema bancario. Si tratta di un fenomeno che da noi ha ef-

fetti particolarmente acuti e ciò è potuto accadere perché dalle banche dipende in modo preponderante il finanziamento dell'attività d'impresa.

L'Italia non è neanche il Paese con la percentuale di sofferenze più alta rispetto al totale dei crediti iscritti a bilancio. Secondo l'EBA, infatti, altri dieci Paesi europei hanno un livello superiore al 10 per cento di crediti non performanti in portafoglio, a dimostrazione dell'estrema fragilità del sistema europeo, in particolare per i Paesi meno virtuosi del Sud d'Europa per via dell'economia debole.

Tuttavia, qualche segnale positivo viene dalla Banca d'Italia, che indica un calo dei flussi di prestiti deteriorati nel corso del 2016, tornando a livelli vicini a quelli pre-crisi. Si sono ridotte anche le nuove sofferenze, che reagiscono con maggiore ritardo a miglioramenti della congiuntura. In particolare, in termini di importi, il tasso di ingresso in sofferenza per le società non finanziarie si è attestato, a giugno del 2016, al 3,9 per cento, in deciso calo rispetto all'anno precedente (4,4 per cento) e ai massimi di fine 2013 (4,8 per cento).

Presidenza del presidente GRASSO (ore 19,12)

(*Segue* ROSSI Gianluca). Compito delle istituzioni e della politica è abbassare il quoziente di scontro ideologico, non guardare agli interessi di parte, aumentando la responsabilità a beneficio della credibilità nazionale, dei risparmiatori, delle imprese e delle famiglie. In questo quadro il decreto-legge, migliorato dal lavoro della Commissione - e spiace non averlo sentito riconoscere adeguatamente nella discussione di oggi - dà risposte concrete.

Abbiamo rafforzato il coinvolgimento del Parlamento, in termini di riservatezza e trasparenza; abbiamo affrontato il tema degli emolumenti degli amministratori con l'allineamento con il livello europeo. L'eventuale pubblicazione dell'elenco dei debitori - questione delicatissima - è affrontata in modo serio, senza demagogia, privilegiando il profilo di rischio e accogliendo un emendamento del collega D'Alì riferito all'un per cento del patrimonio netto. La fondamentale questione dell'educazione finanziaria trova finalmente concretezza anche attraverso una iniziale dotazione economica. La nuova modalità di calcolo dei rimborsi ci metterà al riparo da pericolose distorsioni.

Per quanto riguarda le banche in liquidazione, sono stati fatti importanti passi avanti, come la proroga al 31 maggio dei termini, per i risparmiatori delle quattro banche in risoluzione, per chiedere il rimborso; è stata ampliata la platea dei beneficiari, allargandola anche a coniugi e a parenti degli obbligazionisti fino al secondo grado di parentela. Su questo chiedo al Governo di rendere la normativa omogenea con la recente legge sulle unioni civili, dandone un'adeguata interpretazione. È stata inoltre decisa l'esclusione del valore delle obbligazioni azzerate dai 100.000 euro di patrimonio. È stata, infine, disposta la gratuità di tutte le spese di istruttoria a carico delle banche.

Signor Presidente, per tutte queste buone ragioni, il Gruppo del Partito Democratico voterà la fiducia al Governo e voterà convintamente a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Fazzone).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Fazzone.

SCOMA, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì *i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre

Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bondi, Borioli, Broglia, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi, Fucksia

Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Nencini
Olivero, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte, Villari
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no *i senatori:*
Airola, Alicata, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Auricchio, Azzollini
Barani, Barozzino, Bertacco, Bertorotta, Blundo, Bocca, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Bulgarelli
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Carraro, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagnone, Consiglio, Cotti, Crimi
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pietro, De Pin, De Siano, Di Maggio, Divina
Endrizzi
Falanga, Ferrara Mario, Floris
Gaetti, Galimberti, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Girotto
Iurlaro
Lezzi, Liuzzi, Longo Eva, Lucidi
Malan, Mandelli, Mangili, Martelli, Marton, Mastrangeli, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Messina, Milo, Mineo, Minzolini, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini
Paglini, Pagnoncelli, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia
Quagliariello
Razzi, Rizzotti, Romani Paolo
Santangelo, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Serra, Sibilia, Stefani
Taverna, Tosato
Vacciano, Volpi
Zuffada.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre

2016, n. 237, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	266
Senatori votanti	265
Maggioranza	133
Favorevoli	157
Contrari	108

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 237.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo nuovamente in quest'Aula per parlare di scuole e della Provincia di Caserta.

Il 17 gennaio scorso ho chiesto qui, in Aula, un intervento urgente del Governo per far fronte alla situazione assurda e paradossale in cui versano le scuole casertane, che rischiano la chiusura perché la Provincia di Caserta, avendo dichiarato il dissesto finanziario, non ha neanche un euro per garantire luce, gas, né tanto meno manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ora, non voglio qui farne una questione politica, ribadendo la finta abolizione delle Province, che non ha comportato di certo né risparmio, né efficienza; ma di sicuro la responsabilità del Governo Renzi nell'aver avviato questa finta riforma non può ricadere sulle spalle di studenti che hanno diritto allo studio, sui genitori che vogliono la garanzia della sicurezza degli istituti scolastici, né tanto meno può ricadere sugli istituti stessi, che di certo non hanno la disponibilità economica per far fronte alle spese di gestione e manutenzione.

Sono stati ignorati i vari incontri fatti in Provincia, ignorate le proteste degli studenti, ignorati gli atti parlamentari presentati. Ebbene, ieri ho ricevuto una lettera, in qualità di parlamentare casertana, dal Presidente della Provincia di Caserta. L'oggetto era: «Paralisi operativa della Provincia di Caserta».

Questa lettera è stata indirizzata anche al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, agli organi amministrativi locali e regionali e anche alle Forze di polizia, alla procura della Repubblica e alle scuole. E trovo che sia particolarmente grave.

In questa nota, il Presidente della Provincia di Caserta si è dichiarato pronto a consegnare le chiavi dell'ente al prefetto. Siccome stiamo parlando di un territorio già disagiato per tanti motivi, che non voglio ora elencare, trovo questo gesto allarmante e il Governo e quest'Assemblea non possono non tenerne conto. I ragazzi, i genitori e la Provincia stanno gridando aiuto prima che sia troppo tardi.

Ho presentato un emendamento al provvedimento milleproroghe, di prossima discussione in quest'Aula, con il quale chiedo di far rientrare nell'esonero del pagamento del contributo annuale quelle Province che hanno dichiarato il dissesto entro la data del 31 dicembre 2015, ma purtroppo su tale emendamento è stato espresso un parere negativo da parte della Commissione bilancio: chissà come mai 20 miliardi per le banche ci sono e invece non ci sono risorse se si tratta delle nostre scuole.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Chiedo al Governo di convocare con urgenza un incontro con tutti i soggetti coinvolti, anche alla presenza di noi parlamentari casertani, con l'intento di trovare una soluzione a questa drammatica situazione. L'incertezza continua in cui versa la Provincia di Caserta, l'incertezza di migliaia di studenti, che non sanno se potranno o meno terminare l'anno scolastico, l'attesa inerme che possa accadere una disgrazia per l'ennesimo crollo di un soffitto in qualche scuola non è accettabile per un Paese civile. Come non è accettabile far finta di nulla.

Signor Presidente, confido nella sua sensibilità nell'attenzionare il Governo per la situazione che ho appena esposto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 9 febbraio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 9 febbraio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanza e interrogazioni

La seduta è tolta *(ore 20,04)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (2629) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (2629**)**

(Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Emendamento 1.900 (in formato PDF) (vedi annesso)

.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2629

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DA 1 A 28 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE

Articolo 1.

(Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.

3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, sulla notifica individuale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e all'articolo 10, comma 1, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

5. Nel presente Capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.

Articolo 2.

(Caratteristiche degli strumenti finanziari)

1. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;

c) sono a tasso fisso;

d) sono denominati in euro;

e) non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;

f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata.

Articolo 3.

(Limiti)

1. L'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.

2. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.

Articolo 4.

(Condizioni)

1. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente:

a) del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile;

b) dell'inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di *stress* condotte a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico, o nell'ambito delle verifiche della qualità degli attivi o di analoghi esercizi condotti dall'Autorità competente o dall'Autorità bancaria europea; per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di cui alla lettera *a)* e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.

2. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1, lettera *a)* o lettera *b)*, ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

3. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In questi casi, nessun supporto di liquidità garantito dallo Stato può essere fornito prima della positiva decisione della Commissione europea sulla notifica individuale.

4. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Articolo 5.

(Garanzia dello Stato)

1. La garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

2. La garanzia copre il capitale e gli interessi.

3. Per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato, non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1.

4. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.

Articolo 6.

(Corrispettivo della garanzia dello Stato)

1. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia sono determinati caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione con le seguenti modalità:

a) per passività con durata originaria di almeno dodici mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e

2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli *spread* sui contratti di *Credit Default Swap* (CDS) *senior* a cinque anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice *iTraxx Europe Senior Financial* a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli *spread* sui contratti CDS *senior* a 5 anni di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e la mediana degli *spread* sui contratti CDS *senior* a 5 anni dello Stato italiano nel medesimo periodo di tre anni;

b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera *a)*, è computata per la metà;

c) per passività con durata originaria inferiore a dodici mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e

2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un *rating* del debito *senior unsecured* di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un *rating* di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un *rating* inferiore a A- o prive di *rating*.

2. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli *spread* di cui al comma 1), lettera *a)*, numero ii) è calcolata nel modo seguente:

a) per banche che abbiano un *rating* rilasciato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana degli *spread* sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente

la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di *rating* del debito *senior unsecured*;

b) per banche prive di *rating*: la mediana degli *spread* sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di *rating* disponibile.

3. In caso di difformità delle valutazioni di *rating*, il *rating* rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato. Nel caso in cui le valutazioni di *rating* disponibili siano più di tre, il *rating* rilevante è il secondo più elevato.

4. I *rating* di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.

5. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale degli strumenti finanziari emessi dalla banca per i quali è concessa la garanzia. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, con le modalità indicate dall'articolo 24, comma 4. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, di seguito denominato: «Dipartimento del Tesoro».

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, può variare, tenuto conto delle condizioni di mercato, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

Articolo 7.

(Procedura)

1. Le richieste di ammissione alla garanzia sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

2. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dal Dipartimento del Tesoro entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento del Tesoro e della Banca d'Italia, indicando, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.

3. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta:

a) le valutazioni dell'Autorità competente sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1;

b) nel caso di valutazione positiva della condizione *sub a)*:

1) la congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;

2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;

3) l'ammontare della garanzia;

4) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto dall'articolo 6.

4. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata dalla banca. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

5. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2, ovvero qualora il valore nominale degli strumenti finanziari sui quali è concessa la garanzia sia superiore a 500 milioni di euro e sia superiore al 5% del totale passivo della banca richiedente, la banca è tenuta a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano entro due mesi dalla concessione della garanzia è sottoposto alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Nei casi indicati all'articolo 4, commi 2 e 3, e salvo quanto previsto dal comma 7, la banca richiedente non può, per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia:

a) distribuire dividendi;

b) effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 o coperti da clausola di *grandfathering* delle relative disposizioni transitorie;

c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera *b)*, anche a seguito dell'esercizio di opzioni *call*, senza preventiva autorizzazione della Commissione europea;

d) acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalità di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficoltà.

7. Se la garanzia è limitata a strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi, la garanzia è concessa secondo la procedura di cui ai commi da 1 a 5 e non si applica il comma 6.

Articolo 8.

(Escussione della garanzia su passività di nuova emissione)

1. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata di attivazione della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'attivazione e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.

2. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente alla scadenza dell'obbligazione alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.

3. A seguito dell'attivazione della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare, entro e non oltre due mesi dalla richiesta di cui al comma 1, un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà dei detentori delle passività garantite e dei titolari di diritti reali di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Articolo 9.

(Relazioni alla Commissione)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.

Articolo 10.

(Erogazione di liquidità di emergenza)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.

2. La garanzia statale è irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA.

3. La garanzia di cui al comma 1 può essere rilasciata per operazioni di erogazione di liquidità di emergenza in favore di banche che rispettano, secondo la valutazione dell'Autorità competente, le condizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del presente decreto.

4. La banca che riceve l'intervento di cui al comma 1 deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla liquidità fornita dalla Banca centrale.

5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla garanzia statale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 4.

Articolo 11.

(Escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza)

1. In caso di inadempimento della banca alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti.

2. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro trenta giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.

Articolo 12.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono adottate misure di attuazione del presente Capo I.

Capo II

INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Articolo 13.

(Intervento dello Stato)

1. Il presente Capo II disciplina modalità e condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani.

2. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero») è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche

italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari (di seguito l'«Emittente»), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capo II.

3. Nel presente Capo II per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013.

Articolo 14.

(Programma di rafforzamento patrimoniale)

1. L'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 può essere richiesto da un Emittente che -- in relazione a una prova di *stress* basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico -- ha esigenza di rafforzare il proprio patrimonio.

2. Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale (il «Programma»), indicante l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonché il termine per la realizzazione del Programma.

3. L'Autorità competente valuta l'adeguatezza del Programma a conseguire, anche su base consolidata, l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 e ne informa l'Emittente e il Ministero.

4. L'Emittente informa al più presto l'Autorità competente sugli esiti delle misure adottate. L'Autorità competente ne informa il Ministero.

5. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15. Tale richiesta può essere presentata dall'Emittente già ad esito della valutazione del Programma svolta ai sensi del comma 3, quando l'Autorità competente abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del Programma stesso, se questa risulta inidonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale.

Articolo 15.

(Richiesta di intervento dello Stato)

1. L'Emittente che intende fare ricorso all'intervento dello Stato trasmette al Ministero e all'Autorità competente, e alla Banca d'Italia qualora non sia l'Autorità competente, una richiesta contenente:

a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni dell'Emittente chiesta al Ministero;

b) l'indicazione dell'entità del patrimonio netto contabile, individuale o consolidato a seconda dei casi, alla data della richiesta e l'entità del fabbisogno

di capitale regolamentare che residua, se del caso, tenendo conto dell'attuazione del Programma;

c) l'indicazione degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente, del valore economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuità aziendale;

d) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente, dell'effettivo valore delle attività e passività dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonché di quanto in tale caso verrebbe corrisposto *pro quota* ai titolari degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2;

e) l'attestazione di impegni di cui all'articolo 17;

f) il piano di ristrutturazione (il «Piano»), predisposto in conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria.

2. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese dell'Emittente:

a) del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dall'Emittente ai sensi del comma 1, lettera *c)*;

b) della stima trasmessa ai sensi del comma 1, lettera *d)*;

c) della valutazione di cui all'articolo 18, comma 4.

3. Gli esperti indipendenti previsti dai commi 1, lettere *c)* e *d)*, e 2, non devono avere in corso né devono avere intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.

Articolo 16.

(Valutazioni dell'Autorità competente)

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 15, l'Autorità competente comunica al Ministero e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente.

2. L'Autorità competente può chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 1 è sospeso.

Articolo 17.

(Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato)

1. La richiesta di cui all'articolo 15 è corredata della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea.

2. Fermi restando i poteri dell'Autorità competente, la sottoscrizione può essere condizionata alla revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente, anche in conformità con la disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Articolo 18.

(Realizzazione dell'intervento)

1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 16 da parte dell'Autorità competente, il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.

2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, adottato su proposta della Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri in conformità con quanto previsto dall'articolo 22.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresì:

a) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente;

b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive;

c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente.

4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base di una valutazione predisposta da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 15, comma 3, del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l'allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2; se la banca è quotata è indicata la media dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie dell'Emittente nelle trenta sedute antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 2.

5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se:

a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* o *e)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere *a)*, *b)* o *c)*, del regolamento (UE) n. 806/2014; e

b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, né

quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.

6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorità competente.

7. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione provvedono ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile.

Articolo 19.

(Caratteristiche delle azioni)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Le azioni emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato né condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell'attribuzione delle perdite.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 18, comma 2, il Ministero, in caso di transazione tra l'Emittente o una società del suo gruppo e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, può acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del medesimo decreto legislativo, diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo;

b) gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del medesimo decreto legislativo;

c) la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla

pari dall'Emittente o da società del suo gruppo, per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera *d)*; tali obbligazioni avranno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi del presente comma;

d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è quello indicato al comma 4 ed è corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti;

e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 23, comma 2, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma.

3. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero rispettano le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013.

4. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero è determinato secondo i criteri e la metodologia indicati nell'allegato.

5. Le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.

Articolo 20.

(Effetti della sottoscrizione)

1. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano:

a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;

b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dall'articolo 30 del Testo unico bancario.

Articolo 21.

(Banche costituite in forma cooperativa)

1. Nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in cui il Ministero esercita il diritto di voto inerente alle azioni sottoscritte a seguito delle operazioni previste dal presente decreto-legge, si applicano gli articoli 2351, comma 1, 2368, 2369 e 2372 del codice civile, in luogo degli articoli 2538, commi 2 e 5, e 2539 del codice civile, nonché degli articoli 30, comma 1, e 31, comma 2, primo periodo, del Testo unico bancario. Le quote di capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'as-

semblea sono quelle previste dalla legge e non si applica l'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 22.

(Ripartizione degli oneri fra i creditori)

1. Salvo quanto previsto al comma 7, la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente ai sensi dell'articolo 19 è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.

2. Con il decreto indicato dall'articolo 18, comma 2, sono disposte le misure di ripartizione degli oneri secondo l'ordine di seguito indicato e l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse:

a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 20, comma 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 *(Additional Tier1*), inclusi gli strumenti qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della clausola di *grandfathering* del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché delle altre passività dell'Emittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale o superiore;

b) ove la misura di cui alla lettera *a)* non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 20, comma 1, degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 *(Tier2*), inclusi gli strumenti e i prestiti qualificati come elementi di classe 2 ai sensi della clausola di *grandfathering* del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;

c) ove la misura di cui alla lettera *b)* non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, degli strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle lettere *a)* e *b)*, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'Emittente.

3. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta l'inefficacia delle garanzie rilasciate dall'Emittente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) la garanzia ha a oggetto passività emesse da soggetti direttamente o indirettamente controllati dall'Emittente;

b) le passività garantite indicate alla lettera *a)* sono state emesse nell'ambito di un'operazione unitaria di finanziamento dell'Emittente che include un finanziamento all'Emittente da parte di un soggetto da questo controllato;

c) alle passività dell'Emittente derivanti dal finanziamento concessogli di cui alla lettera *b)*, è applicata la misura di cui al comma 2.

4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia degli accordi contrattuali o di altro tipo conclusi dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale e relativi ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi.

5. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:

a) nei confronti di tutte le passività indicate al comma 2, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;

b) in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori dell'Emittente che siano titolari di passività assoggettabili alle misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria, salvo quanto previsto al comma 7, e proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti;

c) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti di cui al comma 2, riceva, tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;

d) determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nell'Allegato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti; a tal fine, l'Emittente include nella richiesta di cui all'articolo 16 l'attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.

6. La condizione di cui al comma 5, lettera *c)*, è verificata quando, tenuto conto della stima prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, il valore delle azioni assegnate in conversione è almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel caso in cui l'Emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.

7. Non si dà luogo, del tutto o in parte, all'applicazione delle misure previste nel presente articolo quando la Commissione europea con la decisione di cui all'articolo 18, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione può mettere in

pericolo la stabilità finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste nel presente articolo, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, indica gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettere *a)*, *c)* e *d)*. La valutazione sull'applicabilità delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma è compiuta, per ciascun intervento, dalla Commissione europea.

8. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli 53 e 58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e non si applicano gli articoli 2359-*bis*, 2359-*ter*, 2359-*quinquies* e 2360 del codice civile e l'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9. La tutela giurisdizionale avverso le misure indicate dal presente articolo è disciplinata dall'articolo 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della condizione indicata dal comma 5, lettera *c)*, si applica l'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; il relativo indennizzo è corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni.

10. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o all'articolo 19, ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato si applica l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni contenute in contratti stipulati con l'Emittente o con una componente del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono al contraente il diritto di recedere dal contratto, di sospendere, modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una garanzia, di esigere immediatamente la prestazione pattuita con decadenza dal termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente o di altra componente del gruppo a cui esso appartiene. Relativamente ai contratti stipulati dall'Emittente o da una componente del gruppo a cui esso appartiene, l'adozione di una misura di cui al presente articolo o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di tali misure non costituisce di per sé un inadempimento di un obbligo contrattuale, un evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un evento che determina la decadenza dal termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile.

11. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comuni-

tari secondo quanto previsto nel Titolo IV, Sezione III-*bis*, del Testo unico bancario.

Articolo 23.

(Disposizioni finali)

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di attuazione del presente Capo II.

2. Ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal presente Capo II, nonché della gestione dell'eventuale contenzioso, il Ministero può avvalersi, a spese dell'Emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.

3. In sede di prima applicazione del presente Capo, qualora Banca Monte dei Paschi S.p.A. presenti la richiesta di cui all'articolo 15, comma 1, il valore economico reale da attribuire alle passività da essa emesse e indicate all'articolo 22, comma 2, ai fini di cui al comma 5, lettera *d)*, del medesimo articolo, è così determinato:

a) Emissione XS0122238115: 75% del valore nominale;

b) Emissione XS0121342827: 75% del valore nominale;

c) Emissione XS0131739236: 75% del valore nominale;

d) Emissione XS0180906439: 18% del valore nominale;

e) Emissione IT0004352586: 100% del valore nominale;

f) Emissione XS0236480322: 100% del valore nominale;

g) Emissione XS0238916620: 100% del valore nominale;

h) Emissione XS0391999801: 100% del valore nominale;

i) Emissione XS0415922730: 100% del valore nominale;

l) Emissione XS0503326083: 100% del valore nominale;

m) Emissione XS0540544912: 100% del valore nominale.

4. In considerazione di quanto previsto dal comma 3, l'eventuale richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena non contiene la valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c)*.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 24.

(Risorse finanziarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017,

destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalità di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze.

4. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del Capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale.

5. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Capo IV

MISURE URGENTI PER IL SETTORE BANCARIO

Articolo 25.

(Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale)

1. Le contribuzioni addizionali di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività a carico del Fondo di risoluzione nazionale comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei Provvedimenti di avvio delle risoluzione e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza delle eventuali modifiche ad essi apportate.

2. La Banca d'Italia può determinare l'importo delle contribuzioni addizionali da versare al Fondo di risoluzione nazionale ai fini di cui al comma 1, al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di risoluzione unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime e può stabilire che dette contribuzioni siano dovute in un arco temporale dalla stessa definito, non superiore a cinque anni; la Banca d'Italia comunica annualmente l'importo dovuto per ciascun anno del suddetto periodo.

3. Per ogni anno del periodo di cui al comma precedente, l'importo delle contribuzioni addizionali è dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno.

Articolo 26.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 maggio 2004, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1-*bis*, è sostituto dal seguente «Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell'opponibilità ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.»;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*1-ter*. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera *q)*, e 2*,* comma 1, lettera *b)*, e in deroga agli articoli 1265, 2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca d'Italia eventuali crediti vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano sorti, acquisiti o divenuti esigibili prima della prestazione della garanzia a favore della Banca d'Italia o dopo la stessa. Agli altri effetti di legge, ai fini dell'opponibilità della garanzia al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione o di accettazione previsti dal codice civile.

1-quater. Quando le garanzie indicate nel comma 1-*ter* sono costituite da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle operazioni della Banca d'Italia indicate al comma 1-*ter* si applica l'articolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

Articolo 27.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2017, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono rispettivamente incrementati di 20 miliardi di euro.

2. All'onere derivante dalle maggiori emissioni nette di titoli pubblici di cui al comma 1, nell'importo massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, di 232 milioni di euro per l'anno 2018 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, che aumentano a 148 milioni di euro per l'anno 2017, a 359 milioni di euro per l'anno 2018 e a 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 14 milioni per l'anno 2017, 51 milioni per l'anno 2018, 129 milioni di euro per l'anno 2019 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 129 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2017, a 81 milioni di euro per l'anno 2018 e a 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 10 milioni di euro per l'anno 2017, 70 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

d) quanto a 88 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

3. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui alla lettera *a)* e *d)*, sono accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa.

4. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, sulla base delle effettive emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui al presente decreto-legge, si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati di cui al periodo precedente in misura corrispondente al finanziamento dei maggiori interessi passivi, ovvero al disaccantonamento delle risorse che si prevede di non utilizzare per le finalità di cui al presente decreto.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 28.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per l'Allegato si rinvia all'Atto Senato 2629 (pagg. 45 e 46)

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 30 gennaio 2017 e all'Annesso II del 6 febbraio 2017. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti seduta n. 758 .

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Moscardelli nella discussione generale del disegno di legge n. 2629

Onorevoli colleghi,

Molte le novità introdotte dal decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge, novità che riguardano un settore strategico per la nostra economia come quello bancario che svolge un ruolo primario nell'assicurare la crescita del reddito complessivo.

Il provvedimento introduce una serie di misure finalizzate, attraverso la disponibilità del supporto pubblico, a garantire la liquidità e a rafforzare il patrimonio delle banche italiane in difficoltà, così da garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese e tutelare il risparmio. Si tratta di misure che si inseriscono nell'ambito dello schema regolamentare definito dalla comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria e dalla direttiva sul risanamento e risoluzione delle banche in crisi BRRD (Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014), sfruttandone i margini di flessibilità. È bene ricordare che si tratta di misure a cui potranno accedere tutti gli istituti bancari che rispettano le condizioni richieste dalla normativa introdotta.

Tra le più importanti, le norme dedicate al rafforzamento patrimoniale degli istituti bancari attraverso gli interventi di ricapitalizzazione pubblica, ossia la possibilità per lo Stato di sottoscrivere aumenti di capitale di banche in coerenza con quanto introdotto dal legislatore comunitario con la Direttiva sul risanamento e risoluzione delle banche (BRRD) e con gli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato. Questo meccanismo, a cui ha già fatto richiesta di accesso la banca Monte dei Paschi, rappresenta un importante passo in avanti rispetto ai precedenti interventi governativi.

La Banca accedendo alla "ricapitalizzazione precauzionale" introdotta dal decreto-legge in conversione potrà avviare un serio percorso di risanamento indispensabile per la nostra economia.

Per la prima volta nel nostro ordinamento si introduce un intervento pubblico "precauzionale" di rafforzamento patrimoniale (senza dar luogo all'attivazione delle procedure di crisi) solo in presenza di un'esigenza emersa nello scenario avverso di una prova di *stress* condotta a livello nazionale, europeo o del meccanismo di vigilanza unico, per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria. La *ratio* di questo meccanismo è che un intermediario, anche se solvibile, può essere percepito come eccessivamente rischioso da parte del

mercato in condizioni avverse di *stress*, circostanza che potrebbe di per sé portare a un deterioramento della sua situazione e quindi all'insolvenza. La ricapitalizzazione precauzionale può pertanto risolvere casi in cui le asimmetrie informative ostacolano il buon funzionamento dei meccanismi di mercato, generando rischi per i singoli intermediari e per la stabilità finanziaria.

Un ulteriore settore di intervento è rappresentato dalle misure a sostegno della liquidità del sistema bancario. Le misure di sostegno della liquidità, previste nel Capo I del decreto-legge, consistono nella concessione della garanzia dello Stato su passività emesse dopo l'entrata in vigore del decreto-legge e su erogazioni di liquidità di emergenza da parte della Banca d'Italia (*Emergency Liquidity Assistance*, ELA). La garanzia ha l'obiettivo di sostenere la capacità di raccolta degli intermediari, agevolando l'emissione di nuovi titoli e ampliando la disponibilità di strumenti accettati dal mercato o dalla Banca d'Italia come collaterale nelle operazioni di finanziamento.

Le condizioni di ammissione alla garanzia, la sua remunerazione, le caratteristiche delle passività garantite e gli impegni che le banche beneficiarie devono assumere sono definiti in conformità con le linee guida della Commissione europea in materia di aiuti di Stato. La garanzia potrà essere rilasciata fino al 30 giugno 2017, salvo proroga di sei mesi approvata dalla Commissione.

Ancora le contribuzioni al fondo nazionale di risoluzione II Fondo nazionale di risoluzione, costituito presso la Banca d'Italia e finanziato da contributi versati da tutto il sistema bancario italiano, detiene le partecipazioni totalitarie nelle quattro banche in risoluzione: Nuova Banca delle Marche, Nuova Cassa di risparmio di Ferrara, Nuova Cassa di risparmio di Chieti e Nuova Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, oltre che nella REV, società costituita per acquisire i crediti in sofferenza trasferiti dalle banche in questione. La definizione della vendita delle quattro banche rende necessario per il Fondo sostenere ulteriori oneri, il cui valore residuo ammonta a 1,5 miliardi. Utilizzando le norme contenute nella legge di stabilità per il 2016 e nel Regolamento sul Meccanismo unico di risoluzione, con l'approssimarsi della fine del 2016 la Banca d'Italia ha disposto il richiamo di due quote contributive, per un ammontare complessivo pari a 1,5 miliardi.

L'intervento statale a sostegno del capitale delle banche previsto dal decreto mira ad evitare che le difficoltà ipotetiche di un intermediario (quelle che emergono da un esercizio di *stress test*) si traducano in difficoltà effettive, con conseguenze per l'intermediario stesso e per la complessiva stabilità del sistema finanziario. Esso si muove nell'ambito della normativa europea in materia e può essere attivato al ricorrere di condizioni ben precise. Riduce almeno in parte lo svantaggio concorrenziale del nostro sistema ban-

cario, che nel confronto europeo non ha sinora beneficiato di aiuti di Stato se non in misura trascurabile.

Rispetto ad un passato non troppo recente con il provvedimento in discussione l'approccio del legislatore risulta innovativo sotto diversi punti di vista. Oggi, potranno accedere al sostegno pubblico solo le banche che non siano in dissesto, ma che presentino un'esigenza di rafforzamento patrimoniale derivante da uno scenario avverso di prove di *stress*. In secondo luogo, il meccanismo di condivisione degli oneri coinvolge solo gli azionisti e i detentori di passività ibride e subordinate della banca, escludendo gli altri creditori. Queste caratteristiche distinguono nettamente gli interventi che oggi con la nuova disciplina lo Stato potrà operare, rispetto a quanto previsto nel novembre 2015 nei confronti delle quattro banche sottoposte a procedura di risoluzione. All'epoca queste ultime si trovavano già in una situazione di dissesto e il sacrificio imposto ad azionisti e creditori subordinati in quella circostanza fu inevitabilmente maggiore, cosa che non accadrà più perché con l'intervento di ricapitalizzazione pubblica precauzionale si evita la situazione di dissesto tutelando i creditori che non vedranno ledersi le loro prerogative creditizie. In altre parole, e qui è la portata innovativa del testo, la prima e più importante forma di tutela per la collettività è costituita dalla ricapitalizzazione precauzionale, superata la fase contingente di difficoltà, la banca potrà quindi vedere accresciuto il suo valore, a beneficio dei suoi creditori e dei suoi azionisti, pubblici e privati. Nell'esperienza di altri Paesi, lo Stato ha conseguito in più casi guadagni dai propri interventi.

Un ulteriore qualificante è lo strumento di ristoro riservato agli investitori al dettaglio che ricevano nuove azioni a seguito del *burden sharing*. Il MEF potrà rilevare tali azioni; gli investitori riceveranno in cambio dalla banca obbligazioni ordinarie (emesse alla pari dalla banca stessa o da una società del suo gruppo) per un valore pari all'importo corrisposto dal MEF per l'acquisto delle azioni. Si tratta di una misura volta a garantire una efficace protezione per i piccoli investitori, rispondendo a criteri di equità e di stabilità finanziaria. Con essa si previene il rischio che l'intermediario si trovi a fronteggiare azioni legali da parte dei piccoli investitori, che potrebbero compromettere il suo risanamento; contribuisce, più in generale, a preservare la fiducia del pubblico e l'ordinato funzionamento del sistema finanziario. Un meccanismo di protezione appare opportuno soprattutto in questa fase di transizione tra il vecchio e il nuovo regime di gestione delle crisi, in cui i nuovi strumenti sono ancora imperfetti e i vecchi non si possono più utilizzare. A regime, la presenza di un requisito minimo di passività eleggibili (cosiddetto MREL), sottoscritto da creditori consapevoli, potrà rendere il rapporto banche investitori meno bisognoso di rimedi straordinari.

Le misure introdotte si inseriscono nel solco degli interventi che nel corso degli ultimi anni sono stati diretti a rafforzare un sistema bancario du-

ramente colpito dalla crisi, in modo che possa tornare a sostenere pienamente le imprese e le famiglie italiane, soprattutto in questa fase di moderata ripresa.

La condivisione degli oneri dell'intervento da parte dei privati è una condizione necessaria, prevista dalla disciplina europea; coinvolge gli investitori in strumenti subordinati, riducendo corrispondentemente l'onere per lo Stato. Il meccanismo di ristoro per i sottoscrittori al dettaglio di questi strumenti è motivato dalla necessità di evitare che venga intaccata la fiducia che i risparmiatori ripongono nelle banche, e dalla necessità di tutelare, in una fase di transizione alla nuova normativa, soggetti che potevano non aver compreso la natura degli strumenti subordinati sottoscritti in passato.

Un ulteriore aspetto da sottolineare è l'effetto che il provvedimento ha su un fattore intangibile ma fondamentale per la nostra economia ovvero la fiducia. Il provvedimento si pone nella logica di una effettiva tutela del risparmio, attraverso i meccanismi da esso previsti sia nelle forme delle garanzie statali, per la liquidità, sia in quelle degli interventi preventivi per rafforzare il patrimonio di chi ne avesse necessità, secondo i giudizi e con le determinazioni della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze, trovando un giusto equilibrio tra tutela della stabilità, protezione dei risparmiatori e rispetto del quadro normativo europeo. In questo senso il decreto-legge crea i presupposti per un miglioramento del clima di fiducia. Fiducia che si è anche manifestata in una ripresa delle quotazioni del settore bancario non solo in Italia ma anche in Europa. Attraverso la stabilità delle banche, si favorisce la ripresa dello sviluppo e l'occupazione.

Occorre tuttavia tenere ben presenti le sfide di fondo che le banche sono chiamate oggi ad affrontare: il recupero di un'adeguata redditività, l'ammodernamento del modello di attività, la razionalizzazione delle strutture organizzative e della presenza sul territorio, anche attraverso operazioni di aggregazione in grado di abbattere i costi e aumentare l'efficienza. Il decreto-legge non mira a risolvere queste sfide, né avrebbe potuto farlo. Esso rappresenta tuttavia una misura fondamentale nel percorso di graduale uscita dalla crisi del nostro Paese.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Fazzone, Gambaro, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Schifani, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Pepe Bartolomeo, Davico Michelino
Disposizioni urgenti per la tutela dei Cittadini e della qualità del lavoro dei Professionisti (2685)
(presentato in data 07/2/2017);

senatrice Bianconi Laura
Istituzione della figura del mediatore familiare e disposizioni in materia di mediazione familiare (2686)
(presentato in data 08/2/2017).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'elenco degli importi che vengono conservati alla fine dell'anno finanziario 2016 e che potranno essere utilizzati nell'esercizio 2017 a copertura dei relativi provvedimenti legislativi.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 937).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 febbraio 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria per l'Istituto della Enciclopedia italiana G. Treccani SpA, per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 495).

Interrogazioni

SCIBONA, GIARRUSSO, SANTANGELO, FATTORI, SERRA, CAPPELLETTI, MANGILI, AIROLA, GAETTI, DONNO, MORONESE, PUGLIA, PAGLINI, MORRA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che l'articolo 19, rubricato "Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione", della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2011, n. 265, recita: "Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'art. 682 del codice penale";

considerato che:

il 27 giugno 2011 le forze dell'ordine occuparono l'area dove sorge l'attuale cantiere del *tunnel* esplorativo de La Maddalena di Chiomonte (Torino), disperdendo dai loro terreni numerosi cittadini a difesa della propria terra, della democrazia e delle leggi italiane, tra cui la Costituzione e il testo unico in materia di espropri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

dall'occupazione ad oggi, l'area del cantiere de La Maddalena è circondata da recinzioni metalliche alte più di 2 metri e sormontate da filo spinato a lamina, che nulla hanno a che vedere con le normali reti da cantiere, rendendo di fatto l'area una zona militarizzata;

dal 27 giugno 2011 ad oggi il cantiere è presidiato giorno e notte dalle forze dell'ordine al fine di proteggerlo dalla popolazione che si oppone da oltre 25 anni al progetto della seconda linea ferroviaria in val Susa, nuova linea Torino-Lione (NLTL);

la grande maggioranza dei Comuni interessati dal tracciato della NLTL, rispettando la volontà popolare, ha espresso parere contrario alla realizzazione dell'opera, in ultima la città di Torino che è uscita dall'osservatorio per la realizzazione dell'opera;

l'Unione europea finanzia parte della NLTL e nelle sue condizioni per il finanziamento vi è la clausola per cui le popolazioni locali devono essere favorevoli alla realizzazione dell'opera;

Italia e Francia hanno recentemente ratificato l'accordo per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione,

si chiede di sapere:

a quanto ammontino i costi sostenuti dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2016 e, in particolare, negli anni 2015 e 2016, per la militarizzazione e controllo del cantiere TAV di Chiomonte, sia per quanto riguarda l'impiego di personale delle forze di polizia e militare che degli apparecchi di sicurezza per la videosorveglianza, le recinzioni ed il filo spinato;

quali misure di ordine pubblico, intese sia come dispositivo di forze dell'ordine e militare che come impiego di barriere ed utilizzo di mezzi tecnologici per la sorveglianza, il Ministro in indirizzo intenda adottare per permettere la realizzazione dell'opera in un territorio la cui la popolazione è fortemente contraria alla realizzazione del progetto.

(3-03478)

CERVELLINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con la legge n. 198 del 26 2016 è stato istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

nel fondo confluiscono, tra gli altri, come previsto alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1: "una quota, fino ad un importo massimo dei 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1 della presente legge";

numerose sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione stabiliscono che il canone è imposta di scopo, in quanto finanziamento del servizio pubblico, frutto di un contratto di servizio e una concessione governativa, e di possesso;

come previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, "Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze";

considerato che:

in sede di discussione del disegno di legge AC 3317, la XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole a condizione che fosse esplicitato che la destinazione delle risorse del Fondo avvenga in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

l'articolo 2, comma 2, della legge n. 198 del 2016 prevede che "il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale", definendo quindi la platea dei beneficiari e i criteri di calcolo dei contributi;

la concessione di finanziamenti ad alcune emittenti locali potrebbe incidere sulla libera concorrenza, influenzando il mercato,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda tener presente la raccomandazione della Commissione per le politiche dell'Unione europea della Camera, evitando la violazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (aiuti di Stato);

se, a tale scopo, non ritenga opportuno rivedere il finanziamento del Fondo per il pluralismo, svincolandolo dalle risorse rivenienti dal canone, in maniera da garantire che l'intero gettito del canone Rai venga destinato all'azienda concessionaria con la finalità di svolgere correttamente i compiti di servizio pubblico.

(3-03479)

LEZZI, BUCCARELLA, TAVERNA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, MARTELLI, MANGILI, MORONESE, ENDRIZZI, PUGLIA, LUCIDI, SANTANGELO, CIAMPOLILLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

con deliberazione della Giunta regionale della Puglia 29 febbraio 2016, n. 161, recante "Regolamento regionale: "Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del decreto ministeriale 70/2015 e della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208. Modifiche e integrazione del R.R.

n.14/2015"", l'ospedale "Francesco Ferrari" di Casarano (Lecce) è stato, di fatto, classificato come presidio ospedaliero di base;

il decreto ministeriale 70 del 2015, recante "Regolamento recante definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", e il regolamento regionale della Puglia n. 14 del 2015 classificano gli ospedali in 3 livelli a complessità crescente: di base (con un numero massimo di 80 posti letto), di primo livello (con un numero massimo di 240 posti letto) e di secondo livello (con numero di posti letto maggiore di 450);

il decreto ministeriale prevede inoltre che gli ospedali di base abbiano un bacino d'utenza minimo di 80.000 abitanti, 150.000 quelli di primo livello e 600.000 quelli di secondo livello;

a parere degli interroganti, nell'elaborazione della proposta di riordino non sarebbe chiaro quale criterio sia stato assunto; in ogni caso, adottando il criterio minimo, in quanto la ASL in questione ha una popolazione residente di circa 815.000 abitanti, si sarebbero potuti individuare 5 ospedali di primo livello e non 3 (compresa una struttura privata accreditata) quanti quelli indicati nella proposta di piano di riordino, desumendo così che sia stato adottato il criterio di un bacino di utenza medio certamente superiore a 200.000 abitanti;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

dai dati diffusi dal centro regionale trapianti della Puglia (anno 2015, Tab. 4), l'ospedale di Casarano è risultato essere il primo tra gli ospedali della ASL Lecce, e il primo tra gli ospedali non dotati di reparto di neurochirurgia dell'intera Puglia, per numero di prelievi di organi e tessuti, a scopo di trapianto terapeutico;

inoltre, 19 febbraio 2016, il Ministero della salute ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco delle strutture della rete dell'emergenza ospedaliera (Dipartimento d'emergenza e accettazione, DEA di secondo livello, DEA di primo livello, pronto soccorso, pronto soccorso pediatrico). Le informazioni pubblicate, relative ai presidi ospedalieri attivi al 30 settembre 2015, sono elaborate con riferimento ai dati che le Regioni trasmettono al Ministero attraverso i modelli di rilevazione HSP11 "Dati anagrafici delle strutture di ricovero" e HSP11bis "Dati anagrafici degli istituti facenti parte della struttura di ricovero", ai sensi del decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006;

stralciando dall'elenco delle strutture della provincia di Lecce si evince che il programma operativo di Casarano era già classificato come DEA di primo livello;

il piano di riordino ospedaliero, derivante dalla deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 161 del 2016, a parere degli interroganti dimostrerebbe alcune incongruenze, tra le quali la disattivazione dell'unità operativa di neurologia del "Ferrari", per la quale è previsto il trasferimento in altro ospedale, ove non è presente il servizio di risonanza magnetica nucleare; quest'ultimo servizio invece è attivo da diversi anni presso il presidio ospedaliero di Casarano;

tra il 2014 e il 2015 sono stati eseguiti annualmente in media circa 500 esami di risonanza magnetica nucleare solo per i pazienti ricoverati in neurologia;

è attivo da diversi anni un centro di elettrofisiologia e cardiostimolazione, riconosciuto e apprezzato a livello nazionale, presso il quale sono eseguite annualmente circa 250 procedure di posizionamento di dispositivi cardiaci impiantabili (*pacemaker*, defibrillatori, dispositivi per la resincronizzazione cardiaca*, loop recorder* ovvero monitoraggio continuo con elettrocardiogramma) che, tra l'altro, sono in grado di memorizzare una grandissima quantità di informazioni diagnostiche relative al funzionamento del dispositivo, all'incidenza di aritmie, a parametri fisiologici sullo stato del paziente e a indicatori della funzione cardiovascolare;

il centro di elettrofisiologia e cardiostimolazione dell'ospedale di Casarano è primo in provincia di Lecce e tra i primi in Italia e ha attivato il monitoraggio remoto (ovvero per via telematica) dei dispositivi impiantabili, contribuendo a facilitare e rendere più rapido ed efficace il *follow-up* dei pazienti. Il controllo remoto ha consentito una continua raccolta di informazioni, sia mediche, relative allo stato clinico del paziente, sia tecniche, relative allo stato di funzionamento, permettendo di ottenere i seguenti risultati: riduzione delle visite programmate; riduzione delle visite non programmate e della loro durata; riduzione degli accessi al pronto soccorso o area di emergenza; riduzione della durata media delle ospedalizzazioni per cause cardiovascolari; aumento della capacità d'individuazione di eventi clinicamente rilevanti; riduzione della latenza tra il verificarsi di un evento avverso e il conseguente trattamento clinico;

l'esperienza acquisita e l'eccellenza raggiunta hanno inoltre reso l'ospedale di Casarano centro di riferimento della Puglia per l'esecuzione di indagini di risonanza magnetica nucleare in pazienti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili, giungendo a rappresentare circa l'8 per cento di tutte le prestazioni eseguite annualmente in Italia;

considerato infine che, a parere degli interroganti, il "peso" culturale dell'ospedale di Casarano conseguito grazie a centinaia di pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate e presentazioni di relazioni in congressi na-

zionali e internazionali, partecipazione attiva a gruppi di studio e di ricerca e riconoscimento della qualità del lavoro svolto da parte di società scientifiche delle varie discipline ha generato un importante patrimonio al servizio dell'attività clinica che non può in alcun modo andare disperso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché sia verificata l'adeguatezza e la coerenza della razionalizzazione dei servizi sanitari offerti nel territorio salentino, nonché se la riduzione dei posti letto e delle unità operative programmate per il presidio ospedaliero "Francesco Ferrari" di Casarano garantisca adeguatamente la qualità dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza del complesso dei 14 comuni, bacino d'utenza a cui l'ospedale offre il servizio sanitario, calcolato con un raggio di 12 chilometri, distanza che non determina la sovrapposizione, se non marginale, di bacini di utenza vicini;

se non ritenga che andrebbero indicati dei correttivi al piano di riordino regionale pugliese, al fine di impedire che il presidio ospedaliero, nato per diventare un presidio territoriale di eccellenza per la sanità salentina, sia posto in condizione di non poter più erogare servizi per la salute dei cittadini, a causa della soppressione dei reparti.

(3-03481)

ORELLANA, BENCINI, URAS, BOCCHINO, BATTISTA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a giudizio degli interroganti:

è attualmente all'esame dei due rami del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto del Governo n. 378), adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo l, comma 181, lettera *c)*, della legge n. 107 del 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

meritano particolare menzione i criteri di delega contenuti nei punti 2) e 5), che prevedono rispettivamente: la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione, e la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti

di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992, e della legge n. 170 del 2010, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

lo schema di decreto legislativo individua una serie di misure che, di fatto, apportano sostanziali modifiche al regime che attualmente regola l'assistenza agli studenti con disabilità, destando forti preoccupazioni in molte associazioni di genitori di studenti disabili e nelle principali sigle sindacali;

di particolare rilievo in merito è il combinato disposto degli articoli da 5 a 7 dello schema di decreto legislativo, che modifica la disciplina sull'accertamento del grado di disabilità per gli alunni e sulle valutazioni;

in particolare l'articolo 5 individua la "valutazione diagnostico-funzionale" in luogo della "diagnosi funzionale" e del "profilo dinamico-funzionale", quale nuovo strumento per la definizione del "funzionamento" dell'alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104, che costituisce il fondamento su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico, di cui lo studente ha bisogno (e diritto) per una piena inclusione scolastica;

ai fini della fissazione dei contenuti della nuova "valutazione diagnostico funzionale", e della contestuale definizione dei criteri di redazione, nonché le modalità di individuazione dell'alunno e dello studente con disabilità, il comma 2 dell'articolo 5 prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale;

il successivo articolo 6, novellando l'articolo 4 della legge n. 104, modifica la composizione delle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, che dovranno essere composte da un medico specialista in medicina legale (con funzioni di presidente) e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile, nonché da un medico lNPS come previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, art. 19, comma 11;

il successivo comma 2 dell'articolo prevede l'integrazione delle commissioni con un rappresentante dell'amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità e, per la fase della valutazione diagnostico-funzionale, con uno specialista (terapista della riabilitazione) e con un operatore sociale, figure già previste dalle commissioni disciplinate all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992;

nell'illustrare tale disposizione, la relazione tecnica allegata al decreto evidenzia come, ai fini della valutazione diagnostico-funzionale e della

definizione e quantificazione delle provvidenze, i soggetti di cui al comma 2, per provenienza e per competenze, siano imprescindibili al fine di definire: "sia il funzionamento dell'alunno e dello studente con disabilità sia, in un momento successivo a quello della redazione della valutazione diagnostico-funzionale, la tipologia di provvidenze di cui ha diritto". Tuttavia, a fronte della riconosciuta importanza di queste figure integrative, l'articolo ne vincola la presenza ai limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

come evidenziato dalla stessa relazione tecnica, la norma procedurale, facendo riferimento esclusivamente alla valutazione diagnostico-funzionale, elimina l'automatica attribuzione delle provvigioni sulla base dall'accertamento della condizione di *handicap* o di *handicap* grave, delineando così un meccanismo che sembra essere più attento alle esigenze di organico e di razionalizzazione delle risorse che alle esigenze degli studenti con disabilità;

altre criticità sorgono in merito all'articolo 16, che teoricamente dovrebbe prevedere misure per garantire un elemento fondamentale quale la continuità dell'insegnamento, ma che di fatto non prevede misure finalizzate a garantire allo studente la possibilità fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione, venendo meno alle precise indicazioni contenute nella legge delega;

il diritto allo studio e all'inclusione dello studente disabile sembra essere altresì minato dal contenuto dell'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, ai sensi del quale: "la costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata";

tale disposizione non solo aumenta in termini assoluti il numero massimo di alunni, ma rende tale limite non vincolante mediante l'utilizzo dell'espressione "di norma",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga le misure sin qui esposte effettivamente rispettose dei bisogni e dei diritti degli studenti con disabilità e concretamente efficaci nel garantirne l'inclusione in ambito scolastico.

(3-03482)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BORIOLI, ALBANO, CALEO, CIRINNA', Stefano ESPOSITO, FAVERO, FABBRI, Elena FERRARA, FORNARO, IDEM, MORGONI, ORELLANA, PUPPATO, VACCARI - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 5 febbraio 2017, all'interno della raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), si è sviluppato un nuovo e preoccupante incendio, che ha interessato la cosiddetta isola 7, situata nella parte vecchia dello stabilimento; il fatto si è verificato alle ore 8.40 del mattino, quando un boato ha svegliato di soprassalto la popolazione residente, ancora fortemente scossa da un episodio analogo verificatosi presso lo stesso stabilimento solo 2 mesi fa circa;

infatti, il 1° dicembre 2016 un altro incendio, ancor più grave ed esteso, si era sviluppato all'interno della raffineria, determinando la distruzione di un intero impianto di recente installazione, esponendo la popolazione locale e quella residente nei centri limitrofi a seri rischi per la salute e arrecando danni all'ambiente di un'estesa area che interessa il territorio lombardo e piemontese, in particolare la provincia di Alessandria;

oltre ai gravi, inevitabili danni conseguenti a tali episodi, preoccupano anche quelli determinati dai reiterati furti di benzina dall'oleodotto, che dalla raffineria attraversa i territori della valle Scrivia alessandrina; le fuoriuscite di carburante durante i furti hanno infatti gravemente inquinato una vasta area, soprattutto nelle aree comprese tra Tortona e Castelnuovo Scrivia, compromettendo numerosi pozzi idrici utilizzati dall'agricoltura locale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, si siano attivati o intendano attivarsi per ottenere, con la massima sollecitudine, da ENI, dalle aziende sanitarie territorialmente competenti della Lombardia e del Piemonte, e dalle ARPA di entrambe le Regioni, tutte le informazioni relative agli effetti già riscontrabili, nonché quelli ipotizzabili in futuro, dei due richiamati incidenti, del 1° dicembre 2016 e del 5 febbraio 2017, sia relativamente alla salute dei cittadini, sia sull'ambiente;

in particolare, se non ritengano necessario di dover fornire notizie puntuali e certe sullo stato di salute dei lavoratori della raffineria e su quella dei cittadini tanto di Sannazzaro de' Burgondi quanto delle località circo-

stanti, nonché sulla qualità dell'aria e delle altre risorse ambientali dell'area, in particolare per quanto riguarda i terreni e le acque utilizzate ai fini agricoli;

quali misure siano state disposte dalle autorità competenti per far sì che ENI adotti tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il ripetersi di incidenti analoghi a quelli verificatisi di recente;

in considerazione dei numerosi e ravvicinati gravi episodi che hanno interessato il sito di Sannazzaro de' Burgondi, incidenti agli impianti e danneggiamenti alle risorse ambientali causati dalle manomissioni alle infrastrutture di distribuzione del carburante innervate sulla raffineria, se non ritengano di dover prendere atto della vulnerabilità del sistema gravitante intorno alla raffineria, e pertanto richiedere ad ENI l'adozione di un piano straordinario di messa in sicurezza del sito, sotto il controllo dell'autorità pubblica, necessario ai fini della sicurezza nazionale per tale tipologia di impianto;

se le autorità competenti a vigilare sull'adozione delle misure di sicurezza per la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro abbiano riscontrato anomalie o inadempienze da parte dell'azienda e se ritengano necessario incrementare ulteriormente le dotazioni di sicurezza a disposizione degli addetti o la loro formazione specifica.

(3-03480)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAPACCHIONE, VERDUCCI, ALBANO, BORIOLI, VACCARI, TOMASELLI, SILVESTRO, FABBRI, CARDINALI, FISSORE, ZANONI, Stefano ESPOSITO, ANGIONI, Elena FERRARA - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 26 dicembre 2016, il presidente *pro tempore* della Provincia di Caserta rassegnava le proprie dimissioni da sindaco della città di Alvignano;

le dimissioni producevano l'immediata decadenza dalla carica di presidente della Provincia allo scadere dei 20 giorni, così come previsto dalla legge n. 56 del 2014, all'art. 1, ovvero: "Il presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco";

lo statuto dell'ente Provincia di Caserta recita, all'art. 20, comma 3: "L'elezione del presidente della Provincia è indetta e si svolge entro trenta giorni dalla scadenza di fine mandato, ovvero dalla decadenza o dallo scioglimento anticipato degli organi provinciali";

a far data dal 27 settembre 2016, le funzioni di legale rappresentante dell'ente sono svolte dal consigliere Silvio Lavornia, in conseguenza dell'intervenuta sospensione del presidente *pro tempore* e in assenza del vice presidente;

tale individuazione sarebbe stata effettuata dagli uffici della segreteria generale dell'ente, visto quanto disposto dal testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), con la successiva applicazione dello stesso, modificando l'originario verbale del 15 maggio 2015 relativo alle operazioni di voto dell'ufficio elettorale per le elezioni del Consiglio provinciale, che individuava un altro consigliere eletto quale quello col maggior numero di voto ponderato conseguito;

la stessa Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, nel parere 2/2017 dell'11 gennaio 2017, esprimerebbe perplessità rispetto all'individuazione del legale rappresentante dell'ente Provincia di Caserta, sostenendo: «In proposito, si evidenzia che, nonostante sul sito istituzionale dell'Ente istante non sia chiaramente individuato il soggetto che, allo stato degli atti, è dotato di rappresentanza legale, le verifiche effettuate sull'Albo pretorio hanno confermato che in seguito alla "sospensione" dalla carica di presidente della Provincia di Caserta, "alla stregua del parere della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali, le Autonomie e lo Sport (…), il consigliere legittimato ad assumere la gestione dell'Ente è il consigliere anziano Silvio Lavornia. Il consigliere anziano Lavornia, in qualità di presidente f.f., ha sottoscritto la richiesta di parere inoltrata a questa Sezione regionale di controllo. Si ritiene, nondimeno, indispensabile che l'Ente, ove reiterasse in futuro richieste di parere, chiarisca e documenti, in modo inequivoco, lo "status" del soggetto richiedente, stante la specifica situazione della Provincia di Caserta»;

la Corte scrive inoltre: «L'istanza, infatti, non è volta a risolvere incertezze interpretative relative alla normativa richiamata piuttosto, è palese l'intento di coinvolgere questa Sezione regionale di controllo in valutazioni politiche ("lato sensu" intese) ovvero nell'assunzione del ruolo di "legislatore" o di Autorità di controllo che possa autorizzare, in presenza di determinate circostanze di fatto, condotte "contra legem". (…) Quest'ultima circostanza è, tra l'altro, prefigurata dallo stesso Ente istante che sembra sollecitare questa Stazione a offrire soluzioni interpretative o, comunque, elementi

idonei a consentire "anche in futuro" un'eventuale esimente della responsabilità derivata da specifiche e concrete scelte gestionali»;

da tale attribuzione il consigliere anziano, così individuato, avrebbe prodotto atti di gestione nella qualità di legale rappresentante dell'ente;

la nota n. 1 del 23 ottobre 2014 del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, a firma del Ministro *pro tempore* Maria Carmela Lanzetta, recita all'ultimo paragrafo: "Diversamente, il comma 51 della Legge prevede espressamente che le Province sono disciplinate dalla presente Legge. Tuttavia, al fine di garantire la funzionalità complessiva del sistema di governo dell'Ente, troveranno applicazione anche alle province, quali enti di area vasta le disposizioni del TUEL non incompatibili con la Legge, per quanto non disciplinato dalla stessa e dallo Statuto";

lo statuto dell'ente Provincia di Caserta recita, all'art. 20, comma 1: "Il Consigliere anziano è colui che all'esito delle votazioni per l'elezione del Consiglio provinciale ha conseguito il maggior voto ponderato";

tutte le delibere di Consiglio provinciale, a firma del consigliere anziano, prodotte antecedentemente erano firmate da altro consigliere anziano, individuato dalle risultanze del verbale delle operazioni di voto dell'ufficio elettorale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni vogliano intraprendere, al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni del presidente della Provincia di Caserta, ai sensi delle norme vigenti e dello statuto dell'ente, anche considerato il fatto che i 30 giorni previsti dalle norme hanno scadenza il 14 febbraio 2017;

quale sia l'orientamento riguardo alla corretta individuazione del consigliere anziano, anche alla luce della citata nota, a firma del Ministro *pro tempore* Lanzetta;

quali azioni intendano intraprendere per la verifica della legittimità degli atti prodotti finora dal consigliere anziano Silvio Lavornia, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente;

quali iniziative intendano assumere rispetto alla circostanza che avrebbe visto la segreteria generale della Provincia di Caserta modificare, *ex post*, il verbale delle operazioni di voto dell'ufficio elettorale per le elezioni del Consiglio provinciale.

(4-06963)

MARINELLO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che lo scorso mese dicembre 2016 un nostro connazionale è stato vittima di un episodio increscioso durante una breve vacanza a New York, negli Stati Uniti;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

il signor A. A. ha soggiornato con la moglie ed un amico a New York per una breve vacanza dal 6 al 9 dicembre 2016. A New York sono stati ospitati da un amico, il signor B. C., residente a New York da circa 40 anni, e titolare di un ristorante nella città;

la sera del 7 dicembre, dopo cena, verso le ore 23.30, il signor A., in compagnia della moglie, dell'amico e di C., lasciavano il ristorante di quest'ultimo per raggiungere la sua casa di abitazione dove avrebbero alloggiato, a circa 10 chilometri dal ristorante. Fatto un breve tratto di strada, l'autovettura veniva circondata e fermata da diverse volanti, arrivate ad alta velocità e con le sirene spiegate. Ne scendevano una ventina di persone con corpetto antiproiettile, presentatesi successivamente come agenti dell'FBI della centrale del Queens. Gli agenti, parlando in inglese, pistole alla mano puntate, intimavano ai 4 passeggeri di scendere dall'automobile a mani alzate;

il tutto sarebbe avvenuto in maniera particolarmente concitata. Gli agenti, senza qualificarsi, assumevano nelle fasi iniziali un atteggiamento estremamente minaccioso ed aggressivo. Una volta fuori dall'autovettura, i 4 passeggeri venivano rapidamente ammanettati e spinti brutalmente contro un muro, con le pistole minacciosamente puntate alle tempie e alle spalle. Quindi, venivano posti a distanza di parecchie decine di metri l'uno dall'altro;

nonostante le temperature rigide, al di sotto dello zero, i 4 sono rimasti in tali condizioni, per strada, al gelo, in piedi e ammanettati sino alle ore 2.30 della notte; nel frattempo, gli agenti non hanno effettuato alcuna ispezione dell'autovettura, rimasta per tutto il tempo con gli sportelli aperti e con il motore acceso, con all'interno tutti gli effetti personali incustoditi, compreso l'incasso del giorno del ristorante;

durante l'operazione, il signor A. è stato privato di ogni bene in suo possesso (monete, portafogli, telefono cellulare); la moglie, sottoposta ad una perquisizione personale eseguita da un uomo, pur in presenza di un'agente donna, è stata successivamente ulteriormente allontanata dal resto del gruppo a circa 200 metri di distanza. Resterà per circa 3 ore ferma, su un marciapiedi lungo la strada mentre le autovetture le sfrecciavano accanto ad alta velocità. La stessa, terrorizzata e assiderata per il freddo, tra l'altro car-

diopatica e per di più febbricitante, manifestava ripetutamente il bisogno di sedersi, ma rimaneva inascoltata, per oltre due ore, finché gli agenti non le consentivano di sedersi in una loro vettura;

gli interrogatori, condotti ripetutamente e sempre con toni estremamente minacciosi, riguardavano sempre i dati personali, le attività, il grado di parentela fra i 4 amici, il tipo di conoscenza, soprattutto per comprendere ciò che ciascuno sapesse degli altri, miravano a scovare eventuali contraddizioni nei racconti di ciascuno degli interrogati;

alla moglie del signor A. chiedevano ripetutamente di indicare chi fosse suo marito, di ripeterne le generalità. Secondo quanto appreso dall'interrogante, le chiedevano ripetutamente: "tuo marito è quello lì in fondo, dal nome Matteo?". La moglie negava ripetutamente, ribadendo a più riprese come il nome del marito fosse A.. Col ripetersi insistente della medesima domanda degli agenti, agli interrogati cominciava a sorgere il dubbio che gli agenti avessero sbagliato obiettivo e che stessero cercando altre persone;

dopo circa 2 ore dal fermo giungeva un altro agente che parlava la lingua italiana. Appositamente invitato dalla moglie del signor A. a qualificarsi, diceva di essere originario di Roma e di chiamarsi Mario Russo. Dinanzi alle lamentele della signora A. per il trattamento subito, l'agente rispondeva testualmente: "Io non ero in servizio, sono stato chiamato solo ora da casa; se avessi seguito l'azione dall'inizio, non avrei permesso tutto ciò", mostrando chiaramente il suo disappunto per i metodi usati dai suoi colleghi;

dopo aver liberato la moglie e i due amici, l'agente Russo comunicava la necessità di condurre il signor A. presso la stazione di polizia. Dinanzi alle rimostranze della moglie, atterrita all'idea di doversi separare dal marito, l'agente le rispondeva che avrebbe provato a chiamare in Italia per avere conferma del "*misunderstanding*" e quindi poter rilasciare anche il signor A.;

quest'ultimo, nonostante in Italia fosse un giorno festivo (8 dicembre), riusciva a far mettere in contatto l'agente con alcune figure istituzionali in Sicilia per la conferma della sua reale identità e integrità;

a seguito delle rassicurazioni ottenute sull'identità della persona fermata, l'agente, dopo avere detto al signor C. che sarebbe stato lui il garante della presenza del signor A. a New York fino alla sua partenza, finalmente lo lasciava libero, scusandosi per l'increscioso comportamento dei colleghi;

paradossalmente, pur scusandosi dell'accaduto, l'agente di origini italiane addebitava la responsabilità dell'accaduto ad un'autorità italiana che avrebbe fatto una segnalazione errata provocando l'incidente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare tutti i canali diplomatici, formali ed informali, al fine di far chiarezza sul comportamento degli agenti dell'FBI, i quali hanno terrorizzato per ore nostri connazionali, senza addebitare loro alcun comportamento illecito;

se non sia il caso di tutelare maggiormente i nostri connazionali all'estero attivando dei canali di soccorso immediato con i consolati e le ambasciate presenti in territorio straniero;

se non sia il caso di chiarire lo scambio di identità avvenuto con le autorità americane, al fine di riabilitare da eventuali erronei addebiti l'immagine del signor A. in Italia e all'estero, ed evitare in tal modo che possa ripetersi il gravissimo inconveniente.

(4-06964)

MANGILI, GAETTI, MARTON, GIARRUSSO, TAVERNA, SCIBONA, CAPPELLETTI, SERRA, LEZZI, PAGLINI, MARTELLI, BERTOROTTA, PUGLIA, CASTALDI, MORRA, SANTANGELO, NUGNES - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

da un articolo pubblicato in data 1° febbraio 2017 sul quotidiano "la Repubblica", si apprende che: «Dalla commissione europea è in arrivo un nuovo richiamo all'Italia in materia di rispetto dell'ambiente. La Commissione europea intende portare avanti - con l'invio a Roma di un parere motivato - la procedura d'infrazione aperta nel maggio del 2015 per il superamento dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50 in materia di emissioni di biossido di azoto (NO2), in pratica l'inquinamento legato ai gas di scarico dei motori diesel. Lo si è appreso da fonti comunitarie. L'infrazione, secondo le informazioni raccolte, riguarda 15 agglomerati urbani distribuiti in sette regioni: Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana e Sicilia. I servizi della Commissione attribuiscono a questa infrazione carattere prioritario rispetto a quella pure in corso sulle PM10 poiché in quest'ultimo caso - che riguarda l'Italia ma anche diversi altri Paesi - Bruxelles riconosce il ruolo svolto dal fattore orografico e climatico (come nel caso della Pianura Padana) nel mancato rispetto delle norme Ue. Una circostanza che Bruxelles non ritiene invece sussista nel caso delle emissioni di biossido di azoto»;

il documento pubblicato sul sito di Legambiente e intitolato "Mal'ARIA di città 2016. L'inquinamento atmosferico e acustico nelle città italiane" rileva: «Ma i danni economici per il mancato rispetto delle norme italiane ed europee sulla qualità dell'aria potrebbero arrivare anche dalle sanzioni

che l'Europa potrebbe decidere di applicare nel nostro Paese. Sono infatti due le procedure d'infrazione ad oggi avviate, entrambe nella fase di messa in mora. La prima, la 2014_2147, avviata nel luglio 2014 che ha come oggetto la "cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e il superamento dei valori limite di PM10 in Italia" e la seconda, la 2015_2043, avviata nel maggio 2015 che riguarda "l'applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)". Da dove cominciare? Sicuramente da studi accurati sulle fonti di emissione, eseguiti a scala locale e urbana, per pianificare le politiche di intervento. I contributi principali a livello nazionale all'inquinamento dell'aria (secondo le banche dati di Ispra rielaborate da Legambiente) derivano, per i macroinquinanti, dai trasporti stradali (che contribuiscono al 49% delle emissioni di ossidi di azoto, al 12% del PM10, al 22% del monossido di carbonio e al 44% del benzene), dal riscaldamento domestico (che contribuisce da solo al 59% del pm10 primario e del monossido di di 50 carbonio, all'11% degli ossidi di azoto) e dal settore industriale ed energetico (75% degli ossidi di zolfo, 17% degli ossidi di azoto e 11% del PM10). La situazione cambia quando scendiamo a livello urbano, dove le fonti principali, ad eccezione di città che ospitano importanti attività industriali, diventano i trasporti stradali e il riscaldamento domestico. (...) Per quanto riguarda il tema dei "limiti di emissione delle automobili diesel di nuova omologazione", il dato preoccupante è che recentemente il Comitato dei Tecnici degli Stati Europei sui Veicoli a Motore - ha deciso di stravolgere i limiti di emissione delle automobili diesel stabiliti dagli Stati Membri nel 2007 (Reg. 715/2007), consentendo sostanzialmente alle auto di emettere il doppio delle emissioni richieste da 2017 al 2020 e di "ridurre" - di fatto aumentare - tale valore di una volta e mezza dal 2020. Anche per quanto riguarda la direttiva NEC, l'ultima riunione del Consiglio dei ministri dell'ambiente dei Paesi membri, ha portato a delle conclusioni che consentirebbero alle grandi industrie e all'agricoltura intensiva di portare avanti politiche che inquinano la nostra aria e mettono in serio pericolo la natura e la nostra salute»;

inoltre si apprende che «A livello normativo, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 155/2010, che recepisce la Direttiva Europea 2008/50/CE, erano stati fissati dei limiti di anno in anno sempre più stringenti, indicanti come valore obiettivo 25 ?g/m3 come media annuale da non superare che è diventato valore limite dal 1 gennaio 2015. Un limite che più volte abbiamo criticato, sia nel valore che per il periodo temporale di riferimento. Infatti, soprattutto per quanto riguarda il PM2,5 e frazioni inferiori, tutti gli studi qualificano l'elevata pericolosità per la salute, con effetti sia a breve che a lungo termine, ma l'attuale normativa indica in maniera irragionevole solo un valo-

re limite espresso come media annua; la conseguenza è che i livelli di questo inquinante si potranno stimare solo quando l'anno si è concluso, senza un riscontro nei giorni di maggiore criticità. Anche il valore risulta particolarmente elevato, con una media annua di riferimento di 25 ?g/m3 rispetto ad un valore consigliato dall'OMS di 10 ?g/m3»;

considerato che:

la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, fissa i criteri e gli obblighi per la gestione della qualità dell'aria in tutti i Paesi dell'Unione, ponendo i seguenti obiettivi: dare un quadro normativo unitario per i maggiori inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, polveri fini, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono), conglobando una serie di direttive europee emanate a partire dal 1996; valutare in modo omogeneo la qualità dell'aria su tutto il territorio dell'Unione europea; migliorare la qualità dell'aria o mantenerla laddove essa è già buona; introdurre valori limite per il particolato sottile (*particulate matter*, PM2,5); consentire una proroga motivata al rispetto dei valori limite per il PM10 e per il biossido di azoto; imporre l'applicazione di piani di qualità dell'aria nelle zone in cui sono superati i valori limite della qualità dell'aria che portino al rispetto dei valori limite entro date improrogabili; consentire l'adozione di piani di azione a breve termine; verificare che gli Stati membri attuino quanto disposto nei tempi e nei modi previsti; garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria siano adeguatamente pubblicizzate;

inoltre, il 30 settembre 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che recepisce la nuova direttiva europea sostituendo le norme di attuazione già emanate (il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, il decreto del Ministero dell'ambiente 2 aprile 2002, n. 60, il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, ed il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152). Queste norme, che recepivano in modo fedele le rispettive direttive sulla gestione della qualità dell'aria, fissando anche i valori limite a livello nazionale, sono state accompagnate da altre normative di carattere regolamentare al fine di fissare i criteri per la qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico e per la valutazione preliminare della qualità dell'aria, nonché per l'elaborazione dei piani e dei programmi per il risanamento della qualità dell'aria. Tra le norme a suo tempo emanate, assumeva particolare importanza il decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, in quanto ha fatto emergere a livello nazionale la questione posta dalla presenza di un "nuovo" inquinante, il PM10. Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recepisce la direttiva 2008/50/CE e la direttiva 2004/107/CE, introducendo

tra l'altro i nuovi valori limite per il PM2,5. Regolamenta anche le deroghe concesse dalla UE al rispetto del valore limite del PM10 entro il 2010, prorogandone il termine fino al 2011, nonché le norme relative alla deroga per il rispetto del valore limite del biossido di azoto entro il 2010, prorogandone il termine al 2015;

considerato infine che:

la direttiva 2008/50/CE dispone che tale proroga può essere concessa solamente agli Stati membri che adotteranno piani della qualità dell'aria che prevedono il rispetto del valore limite per il biossido di azoto al più tardi entro il 2015;

la normativa italiana demanda alle Regioni il compito di mettere in atto molte delle disposizioni di legge previste. In particolare, incarica le Regioni ad effettuare la valutazione della qualità dell'aria, intendendo con questo il compito di suddividere il territorio in agglomerati e zone, nonché misurare con stazioni fisse e mobili per la determinazione dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici ed applicare modelli laddove le misure non sono in grado di dare le informazioni necessarie; definire piani di azione a breve termine al fine di ridurre il rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite; adottare piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria nelle zone in cui sono superati i valori limite al fine di garantire il loro rispetto entro i termini stabiliti dalle direttive europee; adottare misure di mantenimento della qualità dell'aria nelle zone in cui non vi sono superamenti dei valori limite, inglobandole nei piani; dare adeguata informazione al pubblico e trasmettere al Ministero dell'ambiente le informazioni relative alla valutazione della qualità dell'aria ed all'attuazione dei piani e dei programmi, nonché tutte le informazioni necessarie alle eventuali richieste di deroghe,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

di quali dati ed informazioni siano in possesso con riferimento alla valutazione della qualità dell'aria relativa all'intero territorio italiano;

quali provvedimenti, anche normativi, intendano adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di preservare la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile, nonché di scongiurare il verificarsi di ulteriori messe in mora *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione i cui costi ed oneri sono e rimangono a carico dei cittadini italiani.

(4-06965)

AMATI, GRANAIOLA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali* - Premesso che:

il 17 gennaio 2017 è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto il provvedimento «Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 28 aprile 1998 n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"»;

la nuova normativa prevede l'introduzione di sanzioni da 600 a 3.600 euro per chiunque "con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso della loro attività". Analoghe misure sono state stabilite relativamente al settore della pesca;

risulta evidente a parere delle interroganti l'estrema discrezionalità, o meglio arbitrarietà, contenuta nell'applicazione del sistema sanzionatorio, che potrebbe colpire cittadini impegnati in normali attività lavorative sul territorio o in attività ludiche assai diffuse (passeggiate, corse in bicicletta, sport di vario tipo, escursioni con il cane) a cui, a norma di Costituzione, ogni italiano ha diritto, senza doversi preoccupare di ledere con la propria presenza l'attività venatoria o piscatoria;

l'aspetto palesemente incostituzionale di una normativa siffatta si può del resto chiaramente evincere dalla sentenza con cui, in passato, il Tribunale civile di Milano revocò la sanzione amministrativa comminata dalla Provincia nei confronti di alcuni cittadini, che avevano inscenato una manifestazione di disturbo contro la caccia. Tale sentenza riconosce la prevalenza del diritto costituzionale di riunirsi pacificamente e di manifestare liberamente il proprio pensiero, affermando che nel conflitto tra manifestazione e caccia "prevale il diritto che gode di garanzia costituzionale";

l'approvazione della legge n. 1 del 17 gennaio (si tratta del primo provvedimento approvato dalla Regione nel 2017) ha suscitato la reazione dell'opinione pubblica, ben consapevole della politica accesamente filovenatoria dell'amministrazione regionale, tesa a costruire, per chi ancora pratica l'attività venatoria, un sistema di tutele e privilegi, nonostante il deciso calo dei cacciatori negli ultimi anni; forse proprio a causa di tale forte diminu-

zione si tenta di mantenere in vita una pratica anacronistica, sempre più osteggiata dai cittadini;

lo stesso obiettivo si è voluto perseguire approvando altri provvedimenti legislativi, come la legge 18 giugno 2016 sul nomadismo venatorio, che, in violazione della normativa nazionale (legge n. 157 del 1992), ha affermato l'eliminazione dei confini degli ambiti territoriali di caccia nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre, la cancellazione dell'obbligo del regime esclusivo di caccia, la possibilità di addestramento cani tutto l'anno e di caccia da natante e che per tali aspetti è stata impugnata dal Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale;

la Regione ha inoltre approvato una normativa che elude l'obbligo di annotazione sul tesserino venatorio dei capi subito dopo il loro abbattimento, nonché misure per la drastica riperimetrazione del parco regionale dei Colli Euganei, allo scopo di ampliare il territorio cacciabile prodromo allo smantellamento del sistema delle aree protette, nonostante la forte opposizione dell'opinione pubblica, delle associazioni animaliste ed ambientaliste e soprattutto di importanti settori della vita economica locale, come gli agricoltori, i viticultori, gli addetti al turismo;

il Veneto risulta essere la regione con il territorio più cementificato del nostro Paese e dunque la caccia mette a rischio la sicurezza e la vita delle persone, in quanto praticata in aree estremamente antropizzate;

è altissimo il tasso di bracconaggio, che ha registrato episodi clamorosi condannati in tutta Europa, come l'uccisione nell'ottobre 2016, presso Thiene, di un rarissimo "Ibis Eremita", protagonista di un progetto internazionale di reintroduzione, messo a punto da diversi Paesi, con conseguente danno e discredito dell'Italia;

il bracconaggio colpisce duramente luoghi di straordinaria importanza naturalistica, a cominciare dal delta del Po, che lo Stato dovrebbe tutelare con grande impegno, anche perché dichiarato di recente riserva della biosfera dall'Unesco;

l'attività criminosa dei bracconieri in Veneto si configurerebbe, a quanto riportato da organi di stampa, anche in un mercato clandestino della fauna protetta con tanto di specie e relativo prezziario (un euro per il passero, 18 euro per la beccaccia, eccetera);

è opportuno sottolineare come le sanzioni amministrative comminate per il "disturbo venatorio" siano di gran lunga superiori a quelle relative a moltissimi, anche gravi, illeciti venatori, come gli spari a distanza ravvicinata dalle abitazioni,

si chiede di sapere:

quali misure di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire i diritti dei cittadini veneti, dopo l'approvazione della legge regionale n.1 del 2017 sul disturbo venatorio;

quali misure di competenza intendano adottare per fronteggiare i gravi danni che la politica accesamente filovenatoria della Regione Veneto sta arrecando all'ambiente;

come intendano combattere il grave fenomeno del bracconaggio ancora molto presente in Veneto, come su tutto il territorio nazionale.

(4-06966)

CROSIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il disastroso incidente provocato dal crollo del cavalcavia n. 17 sopra la strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga nel comune di Annone Brianza (Lecco), il 28 ottobre 2016, ha messo in evidenza le condizioni precarie e le carenze delle misure di sicurezza in cui versano una serie di ponti stradali, che attualmente costituiscono un serio pericolo per la pubblica incolumità; da allora nulla è stato fatto per mettere in sicurezza i cavalcavia sopra alla strada statale 36;

nell'alveo del torrente Sorico, che attraversa l'omonimo comune, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di calcinacci, caduti dal ponte della strada statale 340 "Regina", e hanno anche evidenziato le mattonelle scoperte lungo la parte laterale e sottostante il ponte;

il giornale "La Provincia di Como" di giovedì 2 febbraio 2017 riporta che il sindaco di Sorico ammette che di recente il ponte "ha cominciato a perdere i pezzi", che la situazione è stata segnalata all'ANAS e che, inoltre, si è in attesa del necessario sopralluogo per stabilire l'intervento più opportuno di manutenzione straordinaria;

la strada statale Regina è l'unica via di collegamento della sponda occidentale del lago e un'interruzione del traffico nel comune di Sorico, oltre alla gravità dell'eventuale coinvolgimento di automobilisti in un possibile crollo del ponte, significherebbe disagi gravissimi e la paralisi della rete viaria locale;

i residenti segnalano anche le pessime condizioni di manutenzione del ponte del Passo, costruito negli anni '30 e ora in attesa di interventi straordinari, in concomitanza con i lavori dell'attesa rotatoria del ponte del Passo, dove la strada statale incrocia la provinciale per Nuova Olonio e la via comunale del Boschetto; tale intervento prevede anche la posa di una passe-

rella a sbalzo all'esterno del ponte, a completamento delle piste ciclopedonali;

i cittadini locali attendono tale intervento che potrebbe rappresentare l'occasione per accertare anche le condizioni dello stesso ponte del Passo,

si chiede di sapere quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare la verifica immediata delle condizioni di sicurezza dei ponti sulle strade statali 340 della Regina e 36 del lago di Como e dello Spluga, e quali investimenti siano in programmazione, anche attraverso l'ANAS, per garantire la manutenzione straordinaria dei viadotti e le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità.

(4-06967)

GAETTI, TAVERNA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la fornitura *in service* prevede la consegna "chiavi in mano" di un determinato bene o servizio, che può comprendere non solo arredamento, attrezzature, apparecchiature e materiali vari, ma anche personale, manutenzione e gestione pluriennale dello stesso. Anche in campo sanitario, come nel resto della pubblica amministrazione, va sempre più affermandosi questo modello di appalto basato proprio sul sistema del cosiddetto *global service*, ovvero la fornitura alle aziende sanitarie di un pacchetto onnicomprensivo di tutto il necessario per la gestione di beni e servizi, il cui costo, si parla ormai di cifre molto ingenti, è calcolato per procedura e non per singolo prodotto;

l'introduzione di questo sistema dovrebbe innanzitutto produrre risparmi per le finanze pubbliche, in quanto la diminuzione del numero e l'ottimizzazione delle gare per la pubblica amministrazione dovrebbero comportare economie di scala per i fornitori, con la conseguente riduzione sostanzialmente del costo totale di gestione dell'appalto. Inoltre, l'azienda vincitrice dell'appalto di *global service*, che gestisce fisicamente le scorte ed il magazzino del reparto ospedaliero, dovrebbe essere in grado di offrire, nel suo pacchetto "tutto incluso", l'intera gamma dei prodotti disponibili sul mercato;

l'atto della distribuzione dovrebbe essere indipendente dai produttori di dispositivi medici per garantire ai medici di scegliere in scienza e coscienza quale dispositivo utilizzare ed al paziente di essere trattato col miglior dispositivo per la sua specifica patologia e non con un dispositivo medico necessariamente prodotto da una specifica azienda;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

prendendo ad esempio il mercato dei dispositivi della cardiologia, in Italia le possibili virtù del modello *global service* e, di conseguenza, i diritti del paziente e del medico sono messi a rischio dall'acquisizione verticale per 350 milioni di euro nell'agosto 2014 della principale azienda *service*, la NGC Medical srl, *leader* nel mercato della distribuzione, da parte di uno dei principali produttori di dispositivi medici, Medtronic Italia SpA. Infatti tra le principali aree *business* di NGC Medical srl, che fornisce attrezzature e materiali medicali, c'è la progettazione, realizzazione e gestione di sale operatorie di cardiochirurgia e terapia intensiva e di laboratori di emodinamica, elettrofisiologia e radiologia interventistica, branche della medicina che utilizzano tecnologie mini invasive all'avanguardia per il trattamento delle problematiche dell'apparato cardiovascolare;

con l'acquisizione, Medtronic è in grado di conoscere con esattezza i listini e le politiche commerciali dei propri concorrenti in quanto fornitori di NGC e, inoltre, quest'ultima ha tutto l'interesse a concentrarsi sulla vendita di prodotti Medtronic, in quanto con essi la nuova entità economica Medtronics-NGC non beneficia unicamente dei, molto meno significativi, margini di distribuzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se siano giunte le lamentele che avrebbero avanzato alcuni ospedali, in forma ufficiosa, circa la presunta condotta scorretta di NGC, attuata, in particolare, evitando di provvedere al riassortimento delle scorte dei prodotti dei concorrenti di Medtronic ovvero limitandone la disponibilità in magazzino, ad esempio, non fornendo alcune tipologie di *stent* o *stent* di particolari misure;

se siano pervenute denunce rispetto a quanto lamentato da alcuni operatori del settore circa le pressioni che Medtronic imporrebbe alla controllata NGC, affinché essa componga i propri pacchetti onnicomprensivi con almeno il 70 per cento di prodotti Medtronic;

se intenda intervenire con iniziative, anche di carattere normativo, per colmare un vuoto legislativo, sancendo che le aziende produttrici, di dispositivi o di farmaci, non possono acquisire le aziende distributrici, come peraltro già avviene con le farmacie, evitando di fatto che si creino le condizioni per cui un'azienda detenga una posizione dominante nel mercato.

(4-06968)

STEFANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che

stando a quanto riportato dalla stampa locale, che ha raccolto in proposito l'allarme lanciato dalla sezione provinciale del CONAPO, nel vicentino i Vigili del fuoco sarebbero in grave carenza di organico;

rispetto ad una pianta organica pari a 266 elementi, infatti, i Vigili del fuoco potrebbero contare a Vicenza e provincia soltanto 245 effettivi, circostanza che evidenzierebbe la necessità di far affluire non meno di 20, meglio ancora 22, ulteriori uomini;

stando sempre al CONAPO, inoltre, dei 245 effettivi in forza ai Vigili del fuoco vicentini, circa 10 non sarebbero più disponibili per il servizio giornaliero, circostanza che eleverebbe al 20 per cento il *gap* di capacità da recupero;

nell'80 per cento dei casi, inoltre, nei distaccamenti minori non sarebbero mai presenti più dei 5 operatori che costituiscono il minimo imposto dalla legge, a fronte di piante che ne prevedrebbero 8;

il CONAPO denuncia anche l'obsolescenza dei mezzi in dotazione, che hanno mediamente 15 anni a fronte di un limite massimo di 10 anni;

la riparazione di un'autogru ferma per un guasto meccanico ha richiesto oltre un anno a causa della mancanza di fondi;

in queste condizioni, la capacità dei Vigili del fuoco vicentini di assicurare efficacemente il soccorso tecnico urgente è significativamente compromessa;

permane infine nel personale una situazione di grave insoddisfazione per il mancato adeguamento delle retribuzioni ed alcune persistenti disparità in materia di protezione dai rischi professionali e dagli infortuni,

si chiede di sapere quali misure, e in che tempi, il Ministro in indirizzo intenda assumere per assicurare il reintegro delle piante organiche previste per i Vigili del fuoco a Vicenza e provincia e come ipotizzi di salvaguardarne la capacità di assicurare il soccorso tecnico urgente, compromessa anche dall'obsolescenza dei mezzi.

(4-06969)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03481, della senatrice Lezzi ed altri, sulla riduzione di posti letto ed unità operative presso il presidio ospedaliero "Francesco Ferrari" di Casarano (Lecce).

A N N E S S I

EMENDAMENTO 1.900, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1. 900
IL GOVERNO

A.S. 2629

Emendamento al disegno di legge di conversione

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

"Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*."

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 23 DICEMBRE 2016, N. 237

All'articolo 4,

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «Regolamento (UE) n. 575/2013» *inserire le seguenti:* «del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013».

Al comma 3, dopo le parole: «può essere concessa» *inserire la seguente parola:* «anche».

All'articolo 6,

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «di cui al punto (ii)» *con le seguenti:* «di cui al numero 2)».

Al comma 2, sostituire le parole: «numero (ii)» *con le seguenti:* «numero 2),».

Al comma 5 sostituire le parole: " comma 4", *con le seguenti:* "comma 3".

All'articolo 7,

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire le parole: «Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2,» *con le seguenti:* «Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Non è in ogni caso richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passività garantite sono rimborsate entro due mesi dalla concessione della garanzia.».

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, la garanzia può essere concessa, in deroga al limite minimo di durata di tre mesi previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, su strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi.».

All'articolo 8,

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti di credito per onorare la garanzia prevista dal presente decreto sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori della banca a diverso titolo».

All'articolo 9,

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: "Relazioni alla Commissione europea e alle Camere".

b) Al comma 1, dopo le parole "Commissione europea" *inserire le seguenti*: "e alle Camere.".

All'articolo 10,

Al comma 1, dopo le parole: «erogazione di liquidità di emergenza» *inserire le seguenti* «-ELA».

All'articolo 12,

Al comma 1, sostituire le parole: «sono adottate» *con le seguenti:* «possono essere adottate».

All'articolo 15,

Al comma 3, sostituire le parole "due anni" *con le seguenti:* "tre anni".

All'articolo 17,

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Fermi restando i poteri dell'Autorità competente, la sottoscrizione può essere subordinata, in conformità alla decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni:

a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente;

b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'Emittente."

All'articolo 18,

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l'Allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2. Il valore delle azioni è calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 15, comma 3, secondo i seguenti criteri:

a) nel caso in cui la banca non sia quotata, il valore è calcolato in base alla consistenza patrimoniale della società, alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con l'intervento dello Stato di cui al presente Capo;

b) nel caso in cui la banca sia quotata, il valore delle azioni è determinato in base all'andamento delle quotazioni dei trenta giorni di mercato antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 3; nel caso di sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni è il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi trenta giorni di mercato nei quali l'azione è stata negoziata e quello determinato ai sensi del precedente punto *a)*».

All'articolo 19,

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* gli strumenti oggetto di conversione sono stati sottoscritti o acquistati prima del 1°

gennaio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa;»;

b) *sostituire la lettera* d) *del comma 2 con la seguente:*

«*d)* il prezzo per l'acquisto da parte del Ministero delle azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri è corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti; il prezzo per l'acquisto di dette azioni è il minore tra quello utilizzato per determinare il numero di azioni da attribuire in sede di conversione, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera *d)*, e quello che determina un corrispettivo corrispondente al corrispettivo pagato dall'azionista per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o nel caso di acquisto a titolo gratuito, al corrispettivo pagato dal dante causa;»;

c) *al comma 2, lettera* e), *sostituire le parole:* «23, comma 2» *con le seguenti:* «22, comma 2».

All'articolo 21,

Al comma 1, sostituire le parole: «31, comma 2, primo periodo, del Testo unico bancario» con le seguenti: «31, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del Testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "nella medesima provincia autonoma" sono inserite le seguenti: "e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe"».

All'articolo 22,

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «dell'articolo 19» *con le seguenti:* «dell'articolo 18»;

b) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «secondo l'ordine di seguito indicato» *con le seguenti:* «di seguito indicate»;

c) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* «20, comma 1» *con le seguenti:* «19, comma 1»;

d) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole:* «20, comma 1» *con le seguenti:* «19, comma 1»;

e) *al comma 2, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* quando necessario per assicurare l'efficacia delle misure di ripartizione degli oneri, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, può disporre, in luogo della conversione, l'azzeramento del valore nominale degli strumenti e prestiti di cui alle precedenti lettere e l'attribuzione di azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1.»;

f) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. I maggiori o minori valori che derivano dall'applicazione del comma 2, alle banche emittenti di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta.».

g) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia delle clausole contrattuali o di altro tipo stipulate dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui allo stesso comma 2 e relative ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi, che ne

impediscono o limitano la piena computabilità nel capitale primario di classe 1»,

h) *al comma 5, lettera* d), *dopo le parole:* «nell'Allegato,» *inserire le seguenti:* «Parte A,»

i) *al comma 5, lettera e), sostituire le parole:* «all'articolo 16» *con le seguenti:* «all'articolo 15»*;*

l) *al comma 10, sostituire le parole:* «all'articolo 19» *con le seguenti:* «all'articolo 18».

All'articolo 23,

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, sostituire le parole: "due anni" *con le seguenti:* "tre anni";

b) Al comma 3, sopprimere la parola «reale» e sostituire le parole: «da essa emesse e indicate all'articolo 22, comma 2,» con le seguenti: «oggetto delle misure di ripartizione degli oneri ai sensi dell'articolo 22, comma 2,».

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente Capo II.

2. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.».

All'articolo 24,

Rinumerare i commi 3, 4 e 5, rispettivamente, come 2, 3 e 4.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis.*

(Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale)

1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e riconoscono l'importanza dell'educazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.

2. In conformità con la definizione espressa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adotta, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il programma per una ''Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e

previdenziale''. La Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale dovrà conformarsi ai seguenti princìpi:

a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, privati già attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;

b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazione dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali.

4. Lo schema di programma di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera e del Senato e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma può comunque essere adottato.

5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime procedure previste al comma 4.

6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui al comma 3 con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

7. Dall'istituzione del Comitato di cui alla comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il Comitato, composto da undici membri, è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonché il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

9. Il Comitato opera, attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici e esperti della materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza.

10. Il Comitato ha il compito di: individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati.

11. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato, nel limite di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 26,

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «24 maggio» *con le seguenti:* «21 maggio».

Dopo l'articolo 26, aggiungere i seguenti:

«Art. 26-*bis*.

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, alla lettera *a)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; il coniuge, il convivente *more uxorio*, i parenti entro il secondo grado in possesso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, a seguito di trasferimento con atto tra vivi;".

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, la lettera *b)* è soppressa

Art. 26-*ter*.
(Modifiche al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119)

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: ''entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 maggio 2017''.

Art. 26-*quater*.

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.''

Art. 26-*quinquies.*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1° gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.'';

b) al comma 2, la parola ''annualmente'' è sostituita dalle seguenti: ''per ciascun esercizio di applicazione della disciplina'' e dopo le parole ''e le imposte versate'' sono aggiunte infine le seguenti: ''come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente'';

c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituti dal seguente: ''Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.''.

Art. 26-*sexies.*

(Temporanea irrilevanza dei limiti del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai fini del diritto alla trasformazione delle attività per imposte anticipate)

1. Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 14,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 10,9 milioni di euro per l'anno 2018, in 21,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 29,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 21,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 19,6 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione " Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero per 14,7 milioni di euro per l'anno 2017, per 10,9 milioni di euro per l'anno 2018 e per 29,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 27,

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «per l'anno 2016» *con le seguenti*: «per l'anno 2017».

b) *Al comma 4, sostituire le parole*: «periodo precedente» *con le seguenti:* «comma 3».

Sostituire l'Allegato con il seguente:

"Allegato

METODOLOGIE DI CALCOLO

In caso di applicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 22, comma 2

A) Numero di azioni attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati

Il numero di azioni ordinarie attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati (T2), in caso di conversione, è determinato secondo le seguenti formule:

$$\text{NAZNSAT1} = \frac{\text{VSAT1}}{\text{PAZN}}$$

$$\text{NAZNET2} = \frac{\text{VET2}}{\text{PAZN}}$$

$$\text{PAZN} = \frac{\text{NAZV} * \text{PAZV} - (\text{NAZV} * \text{PAZV} + \text{VCSAT1} + \text{VCET2} + \text{AUCAPMEF}) * \text{K}}{\text{NAZV}}$$

dove:

NAZNSAT1 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti AT1

NAZNET2 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti T2

VSAT1 = valore degli strumenti AT1 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, lettera c), e 2, lettera a), del decreto legge

VET2 = valore degli strumenti T2 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, lettera c), e 2, lettera a), del decreto legge

VCSAT1 = valore contabile degli strumenti AT1 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legge

VCET2 = valore contabile degli strumenti T2 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legge

AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero

PAZN = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione

NAZV= numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 18 del decreto legge

PAZV = valore delle azioni ordinarie determinato secondo quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, lettera c), e 18, comma 4

K = 15%

Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il valore di PAZN è negativo, PAZN = 50%*PAZV

B) Numero delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero

Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule:

$$\text{NAZNMEF} = \frac{\text{AUCAPMEF}}{\text{PAZNMEF}}$$

PAZNMEF= PAZN* (1-W)

dove:

NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero

PAZNMEF = prezzo delle azioni di nuova emissione sottoscritte dal Ministero

W = 25%

In caso di disapplicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 22, comma 2 (cfr. articolo 22, comma 7 del decreto legge)

Numero e prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero

Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule:

$$\text{NAZNMEF} = \frac{\text{AUCAPMEF}}{\text{PAZNMEF}}$$

$$\text{PAZNMEF} = \frac{\text{NAZV} * \text{PAZV} - (\text{NAZV} * \text{PAZV} + \text{AUCAPMEF}) * \text{Z}}{\text{NAZV}} * (1 - \text{W})$$

dove:

NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero

AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero

PAZNMEF = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione assegnate al Ministero

NAZV= numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 18 del decreto legge

PAZV = valore delle azioni ordinarie determinato secondo quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, lettera c), e 18, comma 4

Z = 15%

W = 25%

Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto Z il valore di PAZNMEF è negativo, PAZNMEF = 37,5%*PAZV"

IL GOVERNO